



---

Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

612<sup>a</sup> seduta pubblica (antimeridiana)  
giovedì 21 aprile 2016

Presidenza del vice presidente Gasparri,  
indi del vice presidente Calderoli

**INDICE GENERALE**

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . Pag. 5-46

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 47-65

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 67-96

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE .....	Pag. 5, 6
DI MAGGIO (CoR) .....	5
Verifiche del numero legale .....	5

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

6

## DISEGNI DI LEGGE6

## Seguito della discussione:

(1949) *Deputato VERINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1168) *TONINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

## Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1949:

PRESIDENTE .....	6, 7, 8 e passim
CASSON (PD), relatore .....	7, 8, 9 e passim

CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia .....	Pag. 8, 9, 13
SANTANGELO (M5S) .....	9, 10, 14 e passim
PALMA (FI-PdL XVII) .....	9, 18, 20 e passim
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) .....	11, 16, 26 e passim
COMPAGNA (CoR) .....	14
CALIENDO (FI-PdL XVII) .....	15
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) .....	17, 23
AIROLA (M5S) .....	10, 20, 21 e passim
DI MAGGIO (CoR) .....	23
STEFANI (LN-Aut) .....	24
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) .....	27
FALANGA (AL-A (MpA)) .....	27, 28, 29

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE .....	30
------------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1949 e 1168:

ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) .....	30
BUCCARELLA (M5S) .....	31
CALIENDO (FI-PdL XVII) .....	32
LUMIA (PD) .....	33
CIAMPOLILLO (M5S) .....	35

## DOCUMENTI

## Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al documento:

(Doc. XXII, n. 23) *PETROCELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI Spa*

PETROCELLI (M5S) .....	35
ZANDA (PD) .....	37
D'ANNA (AL-A (MpA)) .....	38
DE PETRIS (Misto-SI-SEL) .....	38

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

CARRARO ( <i>FI-PdL XVII</i> ) . . . . .	Pag. 39	<b>Disegno di legge n. 1168 dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1949</b>
MARINO Luigi ( <i>AP (NCD-UDC)</i> ) . . . . .	40	
ZELLER ( <i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE</i> ) . . . . .	41	
COMPAGNA ( <i>CoR</i> ) . . . . .	42	
RUVOLO ( <i>AL-A (MpA)</i> ) . . . . .	43	
SANTANGELO ( <i>M5S</i> ) . . . . .	44	Articoli da 1 a 4 . . . . . Pag. 63
<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI</b>		<i>ALLEGATO B</i>
PRESIDENTE . . . . .	44	<b>PARERI</b>
<b>INTERROGAZIONI</b>		Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sui disegni di legge nn. 1949 e 1168 e sui relativi emendamenti . . . . .
<b>Per lo svolgimento:</b>		67
MALAN ( <i>FI-PdL XVII</i> ) . . . . .	44	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .</b>
<b>INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO</b>		68
PRESIDENTE . . . . .	45, 46	<b>SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . .</b>
BENCINI ( <i>Misto-Idv</i> ) . . . . .	45, 46	78
<i>ALLEGATO A</i>		<b>CONGEDI E MISSIONI . . . . .</b>
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 1949</b>		78
Articoli 1 e 2 . . . . .	47	<b>GOVERNO</b>
Articolo 3 ed emendamento . . . . .	48	Trasmissione di documenti . . . . .
Articolo 4, proposta di stralcio ed emendamenti . . . . .	50	78
Articoli da 5 a 7 . . . . .	61	<b>INTERROGAZIONI</b>
Proposta di coordinamento . . . . .	62	Apposizione di nuove firme . . . . .
		79
		Annunzio di risposte scritte . . . . .
		79
		Interrogazioni . . . . .
		80
		Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento . . . . .
		84
		Già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea . . . . .
		96
		Da svolgere in Commissione . . . . .
		96

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).  
Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.*

#### Sul processo verbale

DI MAGGIO (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,39*).

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1949) Deputato VERINI ed altri.** – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (Approvato dalla Camera dei deputati)*

**(1168) TONINI ed altri.** – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,39)*

### Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1949

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1168.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore Casson e del rappresentante del Governo.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza – ed è in distribuzione – il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sui disegni di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1949, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, utilizzo questi minuti che abbiamo a disposizione prima di poter iniziare a votare, dando sinteticamente conto del senso degli emendamenti che abbiamo presentato come correlatori. Essi fanno riferimento a integrazioni e previsioni in materia di convenzioni internazionali di rapporto con il nostro codice di procedura penale, in particolare le norme transitorie, quelle di attuazione e coordinamento, per la parte concernente la possibilità di effettuare delle conferenze telefoniche o video conferenze con sistemi audiovisivi, quando si tratta di sentire delle persone straniere sia in Italia che eventualmente per quanto ci riguarda negli Stati esteri.

All'interno del nostro ordinamento abbiamo già un insieme di norme di attuazione della procedura penale, gli articoli 146-*bis*, 147-*bis* e 205-*ter*, che fanno riferimento sia alle persone detenute, sia alle persone imputate, sia ai periti che ai testimoni.

Crediamo che il riferimento, contenuto anzitutto nei due emendamenti che presentiamo alle convenzioni internazionali, sia il nostro primo punto di orientamento. Peraltro, siccome in materia abbiamo una competenza e un'esperienza certamente superiori a quelle di molti Stati esteri per quanto riguarda i sistemi audiovisivi e le videoconferenze, riteniamo sia opportuno fare, in parte, rinvio alle norme del codice di procedura penale che già prevedono l'effettuazione delle audizioni, delle trascrizioni e delle registrazioni secondo i meccanismi che ben conosciamo. In questo senso, a nostro parere pare utile fare riferimento soprattutto all'articolo 205-*ter* delle norme di attuazione del codice di procedura penale che prevedono tutte le situazioni, anche per gli imputati, sia nel caso ordinario che possa succedere e, cioè, quello di uno stato di detenzione, ma anche nel caso in cui la persona imputata si trovi – ad esempio – in uno stato di malattia che non ne consente il trasporto. È per questo che va fatto questo riferimento. Se ci fermassimo infatti alle convenzioni internazionali, si lascerebbe al momento uno spazio interpretativo, e anche di formulazione e, poi, di applicazione della norma.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 4.202, esso fa riferimento ai poteri del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento; è ovvio che va fatta

qui, in particolare alla lettera *f*), numero 3, la specificazione riguarda alla necessità che non esistano contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

L'emendamento 4.203 fa infine riferimento a una distinzione che effettuiamo tra sentenze e altre decisioni giudiziarie. Facciamo inoltre riferimento, con una proposta di inserimento, anche relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), perché in un caso si parla di Stati dell'Unione europea e, nell'altro caso, di Stati extra Unione europea. È necessario in entrambi i casi che vengano assicurate le garanzie per le persone, per gli imputati e, in un concetto più ampio, sussumiamo il tutto sotto il concetto e la finalità di garanzia giurisdizionale.

PRESIDENTE. Quindi, abbiamo ottenuto anche il parere del relatore sull'emendamento 3.200.

CASSON, *relatore*. Abbiamo fatto solo l'illustrazione di alcuni emendamenti e dobbiamo concludere con quella degli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato solo l'emendamento 3.200.

CASSON, *relatore*. C'è una proposta di riformulazione, ma il parere del relatore sull'emendamento 3.200 è ovviamente favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di pronunziarsi sull'emendamento in questione.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sull'emendamento 3.200 con la riformulazione proposta, il parere è favorevole. Chiedo, però, alla Presidenza di sospendere per qualche minuto i lavori, perché vorrei riflettere sulla riformulazione, magari aggiungendo le parole «e anche tenuto conto di quanto previsto».

PRESIDENTE. Vuole proporre una nuova riformulazione?

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei concordare con il relatore l'esatta riformulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 10.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,46, è ripresa alle ore 10,01).*

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.



SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore a illustrare.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, la riformulazione tende a inserire la parola «anche» prima delle parole «tenuto conto» e il testo dell'emendamento risulta il seguente: «*Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione», con le seguenti: «secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione e anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»*».

PRESIDENTE. Il testo è stato distribuito ai senatori.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Il microfono del senatore Airola si attiva per errore*).

AIROLA (*M5S*). 123 indagati, oggi, è il numero... (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Senatore Airola, ha chiesto di parlare il senatore Santangelo.

Prego i tecnici di intervenire sull'impianto audio. (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (*M5S*). Ci sarà stato un problema di linea.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per cosa ha chiesto di intervenire?

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

A scanso di equivoci, glielo chiedo ora e fino alla fine della legislatura. Quindi, signor Presidente, guardi sempre me prima di mettere in votazione un emendamento e io sarò sempre pronto e solerte nel chiedere il voto elettronico.

PRESIDENTE. La richiesta onnicomprensiva non si può fare, ma va fatta volta per volta. Non ho alcun interesse a boicottare la sua richiesta, senatore Santangelo, ma ci vuole il sincronismo dei tempi. Nella precedente votazione ho concesso il voto elettronico, anche se la relativa richiesta era probabilmente arrivata fuori tempo massimo.

SANTANGELO (*M5S*). Al suo buon cuore!

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200 (testo 2), presentato dal relatore Casson.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, a me sembra che, dietro all'emendamento 4.201 ci sia una gigantesca questione di principio, di cui vorrei che l'Assemblea prendesse coscienza in vista del momento in cui si procederà al voto.

La norma contenuta nel disegno di legge riguarda qualsiasi procuratore della Repubblica italiana. Parliamo, cioè, di decine e decine di procuratori della Repubblica, anzitutto di grandi procure, come Milano, ma mi vengono in mente anche procure come quella di Larino, che è stata famigeratamente nota in passato per le più stravaganti iniziative del suo procuratore capo, con arresti e indagini finite successivamente nel nulla. Ogni procuratore della Repubblica, secondo questo testo, può concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea ovvero di altri Stati, se previsto da accordi internazionali, la costituzione di squadre investigative comuni. Quindi, il procuratore di Larino può concordare autonomamente, con la Francia o con la Germania, la costituzione di squadre investigative comuni. Se previsto da accordi internazionali, ciò può avvenire anche con autorità diverse da quelle degli Stati membri dell'Unione europea e, quindi, con qualsiasi altro Paese del mondo, magari con l'autorità libica o un qualche Paese canaglia del mondo; in questo caso il procuratore deve darne solo comunicazione al Ministero della giustizia. Quindi, un procuratore della Repubblica può concordare autonomamente, con uno Stato sovrano estero, la costituzione di squadre investigative comuni, non deve chiedere l'autorizzazione a nessuno ed è libero di fare accordi con Paesi membri dell'Unione europea o con ogni altro Paese del mondo, a prescindere dalla qualità della sua democrazia, comunicandolo semplicemente al Ministro della giustizia.

Nel nostro emendamento 4.201, invece, noi prevediamo che il procuratore della Repubblica può svolgere queste attività solo previa autorizzazione del Ministro della giustizia. In tutti i Paesi europei queste sono vicende giustamente sotto il controllo del Parlamento: il Parlamento controlla il Governo e il Ministro deve rispondere politicamente delle sue azioni. Noi facciamo invece un sinallagma fra un qualsiasi procuratore della Repubblica e uno Stato sovrano – naturalmente i procuratori della Repubblica sono sotto il controllo di nessuno – mettiamo alla pari ogni procuratore della Repubblica con uno Stato sovrano e addirittura gli permettiamo di fare questi accordi anche con Stati al di fuori dell'Unione europea, senza l'autorizzazione del Ministro.

Ci deve essere allora pregiudizio culturale, politico e morale, per cui il Ministro di un Paese democratico come l'Italia, chiunque esso sia in carica, è meno affidabile di qualsiasi procuratore della Repubblica. Altrimenti non si capisce eppure perché, in uno Stato democratico, non sia il Ministro della giustizia ad autorizzare la costituzione di squadre investigative comuni che, se capisco bene, faranno sì che da un Paese dell'Africa

o dell'Asia arriveranno persone che si metteranno a indagare con le nostre.

Tre anni fa ha fatto grande scalpore il caso di una cittadina straniera che è stata estradata all'estero: non si capiva bene se la responsabilità fosse del Ministro, del procuratore oppure della polizia. Ne è sorto uno scandalo nazionale, perché si è detto che il Ministro comunque era informato e il capo di gabinetto ha dovuto dimettersi. Adesso noi attribuiamo in capo a ogni procuratore la possibilità di costituire squadre investigative comuni che vengono a investigare nel nostro Paese, in collaborazione con i nostri organi di polizia. In teoria potranno arrivare anche dalla Libia o da una sua fazione, perché si parla di autorità di altri Paesi, o da qualsiasi altro Paese con cui l'Italia abbia relazioni o contatti, senza un'autorizzazione preventiva del Ministero e del Ministro competente.

A me sembra una ulteriore conferma di una deriva nella quale il Parlamento abdica a principi fondamentali della democrazia in vigore in tutti i Paesi europei, per delegare funzioni delicatissime, senza alcun controllo politico, a tutti i procuratori della Repubblica insistenti sul territorio.

Mi rendo conto che difficilmente questo emendamento verrà accolto, ma è bene che rimanga nella memoria del Parlamento che, mentre c'è tutto un dibattito pubblico sul rapporto tra politica e magistratura, sulla magistratura che fa le leggi e sulla magistratura che si sostituisce al Parlamento, adesso la magistratura assumerà anche poteri che, in tutti i Paesi democratici, sono devoluti all'Esecutivo. E verrà assegnato all'autonomia di ogni procuratore della Repubblica la facoltà di costituire squadre investigative comuni con investigatori di altri Paesi.

Mi sembra questa una ulteriore strada verso una deriva di confusione tra i poteri dello Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto invito al ritiro della proposta di stralcio S4.1, di cui è prima firmataria la senatrice Musini. Se questa proposta aveva un significato, certamente anche politico, quando il testo è arrivato all'esame delle Commissioni riunite successivamente, anche con l'accoglimento di diversi emendamenti (sia della maggioranza che dell'opposizione) la formulazione, così come emerge dal testo dell'articolo 4, può soddisfare le esigenze inizialmente segnalate. Quindi, c'è un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Si esprime parere favorevole sull'emendamento 4.9, perché la formulazione letterale «provveda con decreto motivato senza ritardo» è certamente più precisa rispetto al testo originario. In Commissione ci eravamo riservati di valutare la questione per i lavori d'Assemblea e crediamo che con questo emendamento si dia la possibilità al procuratore della Repubblica sia d'intervenire in modo positivo sia di dare una risposta negativa. Quindi, ripeto, esprimo parere favorevole.

Nell'emendamento 4.200 inserisco alcune precisazioni da un punto di vista formale: l'emendamento conserva quindi la sua struttura, ma ad esso sono apportate piccole modifiche che adesso indicherò. Alla quinta riga, laddove si fa riferimento a «il collegamento audiovisivo», queste parole vengono sostituite con le seguenti: «le varie forme di collegamento a distanza». Alla riga successiva, dove si dice: «condizioni di utilizzabilità tenuto conto di quanto previsto», tra «utilizzabilità» e «tenuto» va inserita la parola «anche»; quindi, la frase diventerebbe: «le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto». La terza precisazione formale è sulla fine dell'emendamento: dove si richiamano le «disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» va aggiunto «per la partecipazione a distanza dell'imputato». Con questa riformulazione formale si esprime naturalmente parere favorevole.

Se l'emendamento 4.200 (testo 2) venisse approvato, l'emendamento 4.20 verrebbe assorbito e quindi rivolgo un invito al suo ritiro.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.201, del senatore Giovanardi, faccio presente all'Assemblea che le squadre investigative comuni già esistono, sono uno strumento fondamentale d'indagine per tutta l'Europa e sono state adottate, a seguito di legge del Parlamento italiano proprio due anni fa, con decreti legislativi applicativi da parte del Governo. Sono quindi già funzionanti e riguardano gli Stati dell'Unione europea. Noi ci siamo presi uno scrupolo in più perché, quando si tratta di squadre investigative europee che non fanno riferimento agli Stati dell'Unione europea, il Ministro interviene con la comunicazione dell'accordo formulato, proprio perché sia nella consapevolezza di tutti quanto succede con riferimento alle squadre investigative comuni. Quindi, in questo senso il parere è contrario.

L'emendamento 4.202 contiene precisazioni che fanno riferimento ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e su di esso naturalmente esprimo parere favorevole.

All'emendamento 4.203, che fa riferimento alla garanzia giurisdizionale di cui ho parlato in sede di illustrazione poco fa, faccio presente una sola aggiunta formale, poiché intendo aggiungere, dopo le parole: «lettera e), ai», la parola: «soli»; pertanto la formulazione sarebbe la seguente: «ai soli fini della garanzia giurisdizionale». Anche su questo emendamento il parere, naturalmente, è favorevole.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S4.1, presentata dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

**Non è approvata.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200 (testo 2), presentato dal relatore Casson.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 4.20 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 4.200 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.

COMPAGNA (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*CoR*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione il relatore che ci informa che le squadre operative esistono già, almeno su scala europea; inoltre, se non ho capito male egli ci ha anche detto che comunque verrebbero autorizzate da un intervento del Ministro della giustizia, ma non è così. Il testo prevede invece l'onere di dare comunicazione al Ministro della giustizia, quindi non è affatto la stessa cosa. Di qui deriva l'opportunità, a rischio di una vistosa sgrammaticatura dal punto di vista costituzionale, della formulazione prevista nell'emendamento in esame.

Nel nostro ordinamento costituzionale il Ministro della giustizia ha un suo ruolo, non certo per ledere autonomia e indipendenza della magistratura procedente, ma perché, ad esempio, un ruolo di politica internazionale, un ruolo esterno, quindi comunque rapportato in ogni democrazia al controllo parlamentare, passi per il Ministro della giustizia. Nel nostro ordinamento costituzionale c'è una condizione che rende il Ministro della giustizia (pensiamo alle sue prerogative in termini di esercizio dell'azione disciplinare) certamente un collega degli altri Ministri, ma particolarmente rivolto alla tutela dell'ordinamento democratico.

Nel caso in cui noi non arrivassimo alla formulazione suggerita nell'emendamento 4.201 e facessimo nostri gli argomenti del testo, ci trove-

remmo un ordinamento costituzionale che prevedrebbe uno sconfinamento di prerogative internazionali in capo a benemeriti procuratori che, fino a prova contraria, sono sì dei magistrati, ma dei funzionari magistrati sui quali il Parlamento non avrebbe (giustamente) alcuna prerogativa.

Ecco perché mi pare che il passaggio della previa autorizzazione del Ministro della giustizia, che – ripeto – non è attualmente previsto (è previsto solo il darne comunicazione), sia una tutela degli aspetti costituzionali della nostra democrazia parlamentare. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, richiamo l'attenzione di tutti su questo emendamento, e non solo su questo. I componenti della Commissione giustizia sanno che su questo provvedimento il nostro Gruppo ha dato un forte contributo muovendosi nella stessa ottica del relatore, con una serie di emendamenti che sono stati accolti o assorbiti proprio perché avevamo la stessa linea interpretativa.

La nostra posizione, non solo in questo punto (come ha fatto oggi il senatore Giovanardi con l'emendamento) ma anche in altri punti del disegno di legge, era a favore del potere di autorizzazione da parte del Ministro della giustizia. Badate, non è una questione politica (mi meraviglierei se per ipotesi dovessimo votare in ragione dell'appartenenza a Gruppi diversi), ma è una ragione istituzionale. Come tutti sapete, in Europa, come quasi in tutto il mondo, il Ministro della giustizia ha il potere su tutti gli organi del pubblico ministero; ha dei poteri che nel nostro Paese con questo provvedimento si vogliono spostare a favore solo del magistrato, che non ha responsabilità politica. Ma noi qui, correttamente, abbiamo introdotto non solo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ma i principi di reciprocità con gli altri Stati.

Ora, che il Partito Democratico, normalmente attento alle questioni costituzionali e istituzionali, sia favorevole a una soluzione come quella prevista nel disegno di legge perché probabilmente alcuni magistrati spingono in tale direzione, credo sia un errore. Devo dare atto che il relatore, in Commissione, aveva detto di ritirare gli emendamenti (io ne avevo formulati tre su questo punto), perché c'era la necessità di trovare una soluzione e di riflettere, poiché dal Governo (ma non ho capito se dal ministro Orlando o dall'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, composto da magistrati) vi era stata un'indicazione contraria a questa soluzione.

Venendo all'emendamento specifico, per i Paesi europei addirittura diciamo che il Ministro non deve essere nemmeno informato. Ma vi rendete conto che in Francia esiste la discrezionalità dell'azione penale e la dipendenza dal Ministro della giustizia? E che anche in Germania, dove c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, i magistrati, pur potendo passare, come in Italia, dalla funzione giudicante alla funzione requirente, anche

quando svolgono funzioni requirenti dipendono dal Ministro della giustizia? E noi non prevediamo nemmeno un'indicazione, un'informativa al nostro Ministro. Addirittura con i Paesi non europei daremmo solo una comunicazione al Ministro. Quindi per Paesi come gli Stati Uniti d'America o i Paesi dell'Asia (ad esempio, l'Oman) che cosa farà il nostro procuratore della Repubblica? Va a parlare con il Ministro della giustizia di quei Paesi con un enorme dislivello di responsabilità.

Chiedo pertanto che, prima di votare l'emendamento, non solo ci sia una riflessione, ma che il relatore, nel quale confido, intervenga sul Governo – e non solo su questo – affinché, tenendo fede a quello che avevamo detto in Commissione, in questa sede si possano correggere questi aspetti e prevedere che il Ministro abbia il potere di autorizzare e che non venga meramente informato – nei rapporti internazionali questo è sempre avvenuto – e quindi che vi sia una difesa delle istituzioni del nostro Paese. (*Applausi del senatore Romani Paolo*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, confermo il voto a favore.

Mi dispiace per il relatore, perché bisogna essere onesti intellettualmente: il testo non parla di Paesi europei. Il collega Caliendo giustamente ha sottolineato che degli accordi che intervengono tra procuratori e Stati sovrani europei il Ministro della giustizia non ne sa assolutamente nulla perché non gli deve essere notificato nulla e già questa è un'anomalia gigantesca, ma nel caso di Paesi non europei il testo che verrà votato, se la maggioranza lo accoglierà, stabilisce che il procuratore dà comunicazione dell'avvenuto accordo. Il relatore dice che poi interverrà il Ministro della giustizia, ma il Ministro non interverrà affatto perché l'unico onere che avrà il procuratore che ha stipulato un accordo, ad esempio con la Cina, sarà di comunicarlo al Ministro. Vi sembra possibile che si costruisca un sinallagma di questo tipo, che è una frattura costituzionale gigantesca? Da quando i procuratori della Repubblica possono fare, ognuno di loro, politica internazionale e stabilire di fare squadre di investigazione comune anche sul nostro territorio, senza alcun controllo da parte del potere politico, del Governo e del Parlamento? A me sembra che un minimo di ragionevolezza dovrebbe portare a rivedere questa norma, che è peggiorativa rispetto alla situazione originaria. Prima si parlava, se non altro, di Paesi europei. Quando un Paese entra nell'Unione, infatti, almeno c'è una certa garanzia, ma qui allarghiamo questa possibilità a tutto il mondo.

Pertanto, anche io inviterei il relatore e l'Assemblea a una riflessione prima di votare contro questo emendamento, che semplicemente riporta il tutto sui binari della democrazia e dello stato di diritto.



BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, chiederei al relatore una riformulazione che limiti questa autonomia soltanto ed esclusivamente ai Paesi appartenenti all'Unione europea perché, in effetti, trovo le valutazioni del collega Giovanardi condivisibili. Se non verrà fatta questa riformulazione, dichiaro che il mio voto all'emendamento 4.201 sarà favorevole.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, cercherò di illustrare, seppur sinteticamente, il motivo per cui è stata presentata questa previsione nel disegno di legge da parte soprattutto del Governo, poi anche l'emendamento integrativo che le Commissioni 2ª e 3ª hanno presentato e cercherò anche di chiarire – probabilmente prima non mi sono spiegato bene nella dovuta sintesi – cosa sono queste squadre investigative comuni. Innanzitutto non sono squadre operative, ma squadre investigative comuni previste dal diritto internazionale europeo e dallo Stato italiano. Cito in particolare, per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, la decisione quadro del 13 giugno del 2002. A seguito di quella decisione, che risale ormai a quattordici anni fa, si doveva procedere all'approvazione di norme del nostro diritto interno per la formazione e la previsione di queste squadre investigative comuni, secondo le indicazioni che venivano da questa decisione quadro. Questo non è stato fatto nell'immediatezza da buona parte degli Stati europei, tanto che successivamente, nel 2005, è intervenuta un'altra decisione quadro, sempre dell'Unione europea, datata 23 agosto 2005, che ha imposto agli Stati membri di adottare questo strumento investigativo comune all'interno degli Stati facenti parte dell'Unione europea.

Allo stato attuale, fin dall'anno scorso, tutti gli Stati dell'Unione europea avevano adottato questo strumento investigativo; l'ultimo rimasto era lo Stato italiano, che non aveva provveduto. In questa legislatura c'è stato un intervento normativo da parte del Parlamento (da ultimo, in particolare, un decreto legislativo del 15 febbraio 2016, quindi di poco tempo fa), passato ovviamente attraverso le Commissioni parlamentari per quanto di competenza, che adottava anche per l'Italia lo strumento delle squadre investigative comuni, con particolare riferimento a tutta una serie di reati gravissimi, quali la lotta al terrorismo e alla grande criminalità organizzata.

Ricordiamo tutti – anche il Popolo della Libertà con cui abbiamo lavorato in Commissione – che c'è stata una segnalazione all'inizio di que-

st'anno, proprio a seguito dei gravi fatti criminali terroristici, che aveva determinato, anche dal punto di vista normativo, un'accelerazione delle procedure legislative ancora *in itinere*. Quindi, abbiamo semplicemente adeguato il nostro diritto interno alle previsioni vincolanti dell'Unione europea. Ciò è indicato nella prima parte di tale norma, che ribadisce anche in questo disegno di legge di cosa si tratta: noi seguiamo i criteri dettati dall'Unione europea. Le direttive vanno applicate così come sono, e noi abbiamo fatto quanto previsto dall'Unione europea.

C'è poi una seconda situazione che riguarda gli Stati esterni all'Unione europea. Cosa prevedeva in quel caso la norma inizialmente proposta dal Governo? Se esistono accordi internazionali – lo sottolineo – sottoscritti dall'Italia (quindi votati dal Parlamento italiano e in vigore) ai quali lo Stato italiano deve sottostare per il principio delle norme di rango primario rispetto a quelle di rango successivo, si può procedere a squadre investigative comuni anche per gli Stati extraeuropei. Questa indicazione veniva ribadita dal Governo e da questo disegno di legge in prima battuta.

Come Commissioni giustizia ed affari esteri del Senato ci siamo fatti carico di questo tema e abbiamo previsto un di più, nel senso che di questo deve essere data comunicazione al Ministro della giustizia quando si tratta di formulazioni e di accordi con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, ovviamente per quanto di competenza del Ministro. Si è quindi inserita questa comunicazione, scritta nel rispetto del diritto europeo e del diritto internazionale.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del relatore Casson. Qui non è in discussione la costituzione e l'operatività delle squadre investigative comuni, ma quale autorità abbia il potere di interloquire in ordine a tale costituzione.

Secondo il concetto espresso dal senatore Casson, la competenza è in capo all'autorità giudiziaria, che può sostanzialmente prendere accordi con corrispondenti autorità di altri Stati per tale costituzione.

Giustamente il senatore Caliendo, poco fa, ha fatto notare all'Assemblea come questa formulazione consentirebbe in astratto ad uno dei 126 – se non ricordo male – procuratori della Repubblica esistenti in Italia di prendere, ad esempio, un accordo diretto con il Ministro della giustizia americano, essendo evidentemente l'*Attorney general*, cioè il Ministro della giustizia americano, l'autorità competente alle squadre investigative comuni.

Non potete non comprendere quanto questa situazione sia sbilanciata; per esempio, il procuratore della Repubblica di Larino – con tutto il rispetto – potrebbe costituire, in accordo con il Ministro della giustizia americano, una squadra investigativa comune.

Detto questo, siccome si parla di Stati diversi dall'Unione europea, apro e chiudo una parentesi: il Ministro della giustizia francese può bloccare la costituzione delle squadre investigative comuni in ragione del diritto interno attuativo delle convenzioni cui faceva il riferimento il senatore Casson. Il problema allora è questo; se la costituzione delle squadre investigative comuni, per qualsivoglia ragione, non necessariamente nota al sopra citato procuratore della Repubblica di Larino, può mettere in dubbio e in crisi le esigenze di sicurezza nazionale, può l'autorità di Governo in qualche modo interloquire? Questa possibilità di interlocuzione – che mi sembra ispirata esclusivamente al buonsenso – può essere soddisfatta con la mera comunicazione? A che serve, senatore Casson, dare comunicazione al Ministro della giustizia, se poi non si prevede, in ragione di questa comunicazione, una possibilità di intervento di quest'ultimo?

Siccome viviamo in questo Paese e sappiamo bene che il Ministro della giustizia difficilmente negherà un'autorizzazione, ove questo diniego dovesse essere strumentale a ragioni non solide, credo allora che affermare, come si fa nell'emendamento 4.201, «previa autorizzazione del Ministro della giustizia», a mio avviso renderebbe la norma sicuramente operativa, ma sicuramente più consona a quelli che sono i principi generali del nostro ordinamento, richiamati poco fa dal senatore Compagna.

In altri termini, si chiede che in condizioni di assoluta reciprocità con altri Paesi, ivi compresi quelli dell'Unione europea (perché la Francia, come ricordavo prima, consente al Ministro della giustizia di bloccare le squadre investigative comuni), si proceda alla costituzione delle squadre investigative comuni (e che quindi anche il procuratore della Repubblica di Larino possa, in ipotesi, costituire con il Ministro della giustizia americano queste squadre investigative comuni), a condizione però che il Ministro della giustizia italiano sia previamente reso edotto di quanto sta accadendo e autorizzi, com'è normale che sia, tale costituzione.

Questo è in estrema sintesi il problema. Davvero non riesco a comprendere la ragione per la quale – salvo quella, un po' dietrologica, cui faceva cenno il senatore Caliendo parlando di un atteggiamento lobbistico dei magistrati – non tanto il relatore non esprima il suo parere favorevole in ordine a questo emendamento, ma soprattutto non lo faccia il rappresentante del Governo. Ma, insomma, nel momento in cui questa costituzione di squadre investigative comuni dovesse essere posta in essere con problemi rilevanti per la sicurezza di questo Paese, secondo voi ne risponderà il procuratore di Larino o il Ministro della giustizia? Davvero voi ritenete che su un sistema così delicato il Governo e il Ministro della giustizia debbano adottare la politica dello struzzo, mettendo la testa sotto terra, per poi difendersi, ove mai dovesse accadere qualcosa, dicendo che in fin dei conti non ne sapevano nulla e che la comunicazione gli è stata data solo successivamente? (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Il Governo tace.

PRESIDENTE. No, il Governo ha già espresso un parere conforme a quello del relatore. Se poi il rappresentante del Governo vuole prendere la

parola, senatore Palma, è libero di chiederla e di prenderla. Mi pare però che il Governo, con il suo silenzio, confermi la conformità al parere contrario, nonostante gli appelli ed anche alla luce dell'intervento del relatore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.202, presentato dal relatore Casson.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.203 (testo 2), presentato dal relatore Casson.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Vorrei segnalare alla Presidenza che erroneamente ho votato a favore dell'articolo 4, mentre il mio voto era contrario, neanche di astensione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto doverosamente.  
Metto ai voti...

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Airola, dovete essere tempestivi nelle richieste.

AIROLA (*M5S*). Ma dai, che stai lì a cliccare tutto il giorno...

PRESIDENTE. Calma, collega. La votazione elettronica bisogna chiederla al momento opportuno. In ogni caso, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta, benché tardiva, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (*Commenti del senatore Airola*).

*(La richiesta risulta appoggiata).*

AIROLA (*M5S*). Viene a fare il precisino. Per fare i precisini bisogna essere precisini!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, abbiamo fatto finora 14 votazioni e c'è una scheda inserita nella prima fila, cui non corrisponde la presenza di un senatore. Ce ne saranno tante altre. Visto che lei è così preciso, la invito a farla rimuovere e ad assumere i provvedimenti disciplinari del caso...

PRESIDENTE. Ha ragione. Grazie della segnalazione. Prego i senatori Segretari di procedere al ritiro della scheda, che vedo anche io.

SANTANGELO (*M5S*). ...visto che, fuori da questi palazzi, quando si timbra pur essendo assenti si perde il posto di lavoro, mentre qui non è così. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Non è la stessa cosa, ma ha ragione nella sua osservazione. Prego il senatore Segretario Scoma di ritirare la tessera nella prima fila e di procedere ad un'ulteriore verifica visiva se vi siano altre postazioni in analoga condizione. (*Il senatore Scoma si reca tra i banchi a verificare le postazioni di voto*).

AIROLA (*M5S*). Din don! Aggiornamento indagati: il PD ha 124 indagati. (*Proteste dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Chiedo agli Uffici di verificare il microfono del senatore Airola e di verificare come mai è la seconda volta che si accende. Non può essere un errore, perché se fosse così avrebbe una sua rilevanza: sembra esservi un abuso nell'uso del meccanismo. (*Vivaci proteste dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Il senatore Scoma ha perso la possibilità di votare.

PRESIDENTE. Il senatore Scoma era presente, ma era andato a svolgere il suo ufficio.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Credo che non sia accettabile che venga data surrettiziamente la parola a chi non l'ha chiesta, semplicemente manifestando un errore tecnico. È la terza volta che succede e questo non deve succedere! (*Vivaci commenti del senatore Airola*).

AIROLA (*M5S*). Parlo lo stesso. Fai un esposto! (*Proteste dal Gruppo PD*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). E no, la terza volta no!

PRESIDENTE. Ha ragione e più che disporre delle verifiche sul funzionamento degli impianti non posso fare. È una questione che mi inospettisce: nessuno ha dato la parola al senatore Airola e, come controlliamo le tessere, chiedo ai Segretari di verificare cosa sia accaduto, perché tutto va verificato.

AIROLA (*M5S*). Sei la vergogna del Senato, Buemi! Sei la vergogna di tutti noi (*Vivaci commenti del senatore Buemi*).

PRESIDENTE. Richiamo all'ordine il senatore Airola. (*Vivaci commenti della senatrice Cardinali*).

CALEO (*PD*). Viva Buemi! (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

DI MAGGIO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Prenda coraggio, senatore, in fondo lei è un abile oratore.

DI MAGGIO (*CoR*). Signor Presidente, innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare i due relatori, il senatore Sangalli e il senatore Casson, vice presidente della Commissione giustizia del Partito Democratico, per il lavoro che abbiamo svolto e perché finalmente, per la prima volta, abbiamo trovato due interlocutori con i quali è stato possibile ragionare e vedere soddisfatte le esigenze dell'opposizione: c'è stato un dibattito franco all'interno del quale finalmente abbiamo avuto la possibilità di poter essere ascoltati dai relatori.

Vengo ora al contenuto. Il disegno di legge che abbiamo oggi all'esame del Senato muove dell'assunto, chiarito nella sua originaria relazione introduttiva, della inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria, a fronte di una criminalità, specialmente quella organizzata, che ha esteso il proprio raggio di azione ben oltre i confini del ter-

ritorio di un singolo Stato e che sa ben sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e delle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione.

Il testo, operando su diversi piani di intervento consistenti nella ratifica di Accordi internazionali, in una proposta di delega legislativa nonché in un diretto intervento di modifica su alcune norme del codice di procedura penale, riguarda la materia della cooperazione ed assistenza giudiziaria per il contrasto dei fenomeni criminali.

Il proficuo lavoro svolto in Commissione ha fatto sì che gli aspetti di criticità e di distonia normativa presenti nel testo licenziato dalla Camera possano ritenersi superati anche grazie all'apporto delle proposte emendative che, come Gruppo dei Conservatori e Riformisti, abbiamo portato in sede di Commissione e che i relatori, in molti casi, hanno fatto propri.

Mi preme, in particolare, sottolineare come il testo che stiamo votando abbia recepito le nostre istanze circa il necessario rispetto del fondamentale principio di reciprocità nelle domande di assistenza giudiziaria e di estradizione, con particolare riguardo ai Paesi extra-UE, ove tale condizione od analoghe garanzie possono non essere disciplinati da atti pattizi internazionali.

Così come ritengo positivo il recepimento di un altro nostro emendamento finalizzato a fissare dei precisi parametri in base ai quali l'autorità giudiziaria competente deciderà se accogliere o no la richiesta di assistenza giudiziaria. Tali criteri sono quelli forniti dall'articolo 724, quinto comma, del codice di procedura penale, per il diniego di esecuzione delle rogatorie con riferimento alla compatibilità della richiesta di assistenza con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con la legge penale all'assenza di pregiudizi persecutori nei confronti dell'imputato che non abbia prestato il proprio consenso.

Concludo con la modifica apportata alla novella in tema di estradizione ove, nel rispetto dei principi fondanti il nostro ordinamento giuridico, è stato inserito il principio della doppia imputabilità, in forza della quale non si può essere estradati per qualcosa che nel nostro Paese non costituisce illecito penale. Ciò eviterà che le persone possano ritrovarsi accusate di reati di cui non conoscevano neppure l'esistenza perché molte condotte – tra le quali, per esempio, i cosiddetti reati d'opinione – possono essere valutati in modo diverso nelle varie giurisdizioni.

In forza di queste considerazioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Conservatori e Riformisti al provvedimento in esame. (*Applausi dei senatori Liuzzi, Comaroli e Stefani*).

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, siamo di fronte ad un provvedimento molto complesso e particolarmente tecnico, che affronta le grandi problematiche afferenti all'applicazione di norme interne e internazionali



per combattere la criminalità. La più alta veste che può assumere un'organizzazione criminale è quella che le consente di agire oltre i confini statali e quando, purtroppo, il crimine si estende come un macchia, coinvolgendo il territorio di più Stati, esso diventa un morbo capace di inquinare e far ammalare dall'interno gli stessi ordinamenti statali. Una criminalità estesa in tal modo si può combattere solo attraverso la cooperazione.

Da questo punto di vista, ben venga un provvedimento come quello in esame, su cui anticipo il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, anche se, come è già stato segnalato da alcuni colleghi in discussione generale, dispiace che la Convenzione risalgga al 2000 e che si arrivi ad una ratifica dopo tutti questi anni. Ciò testimonia quanto sia difficile il recepimento delle norme europee all'interno degli ordinamenti degli Stati membri. Tale difficoltà può essere superata solo attraverso un grande dialogo e una profonda cooperazione, non solo sotto il profilo dell'assistenza giudiziaria, ma anche attraverso una cooperazione di tipo diplomatico.

Occorre però ricordare che per combattere il crimine e queste forme virulente, presenti all'interno della nostra società, si deve passare necessariamente attraverso una collaborazione e una cooperazione tra gli Stati, che diventa aiuto reciproco anche sotto i profili enunciati e illustrati nella Convenzione e nella relativa legge di ratifica. Si tratta infatti di una cooperazione che riguarda il livello investigativo, attraverso le squadre investigative, il riconoscimento delle sentenze e tutte le procedure relative all'extradizione. Si tratta di passaggi necessari, affinché si possa creare una vera barriera contro la criminalità.

Ciò che però dobbiamo sempre ricordare è che, per favorire questo tipo di cooperazione, occorre che i confini statali non diventino mai una barriera per la lotta alla criminalità: il rifugio presso un altro Stato non deve mai costituire una forma di impunità. Sotto questo profilo, è importantissimo ciò che è stato rilevato dagli stessi relatori, a proposito della modifica del testo in Commissione riguardante il principio di reciprocità. È infatti importante che tutti gli Stati collaborino e il principio di reciprocità sia uno stimolo affinché venga attuata una collaborazione vera, che non deve mai essere solo unilaterale.

Colgo l'occasione per ricordare anche che provvedimenti come quello in esame sono importanti, ma a nulla potrebbero servire se all'interno dello Stato non venisse approntata una normativa penale seria e rigorosa nella lotta contro il crimine. Denunciamo invece ciò che è stato fatto dal Governo in carica e da quello che l'ha immediatamente preceduto, attraverso un insieme di provvedimenti che abbiamo definito svuota carceri e che hanno permesso di accordare, all'interno del nostro Stato, forme di benefici per evitare che la reclusione costituisca la modalità principale di esecuzione della pena, determinando anche prese di posizione da parte delle forze di polizia che a questo punto si trovano disarmate, perché non hanno a disposizione norme che permettano loro di effettuare una seria lotta contro la criminalità. Proprio in questi giorni, presso la Camera dei deputati, stiamo discutendo norme in materia di legittima difesa, che sono state completamente vanificate dalle modifiche apportate in Commissione, che si spera

possano essere ribaltate in quest'Aula. Non è così che si combatte il crimine: è inutile fare proclami, con norme come questa, che sembrano essere condivise da tutti, se poi all'interno dello Stato non si appronta una normativa seria ed efficace. (*Applausi della senatrice Comaroli*).

È per questo che noi voteremo sempre i provvedimenti che comportano una vera e seria lotta contro la delinquenza e voteremo sempre contro tutti quei provvedimenti che invece comporteranno dei benefici per i delinquenti. Non si vuole pensare che ci debbano essere pene disumane e non si vuole pensare alle carceri come ad una sorta di mondi disumani, che possono ledere i principi che riguardano le persone. Ma, signori, se non si è uno Stato serio sotto il profilo della giustizia, se la giustizia non è credibile, uno Stato diventa non più credibile.

Quindi rinnoviamo ancora la nostra dichiarazione di voto favorevole nei confronti di questo provvedimento, appellandoci però continuamente nei confronti del Governo e della maggioranza, affinché modifichino le norme e combattano veramente i fenomeni di criminalità che affliggono il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare l'astensione del mio Gruppo, a causa del *vulnus* generato dalla votazione di un emendamento secondo noi fondamentale, perché il testo del disegno di legge, in quel punto, scardina i principi dello Stato di diritto e viola la nostra Costituzione. L'emendamento è stato presentato da forze dell'opposizione che hanno scelto di concorrere a tal punto con la maggioranza, in un rapporto di leale collaborazione, da suggerire che fosse il Ministro della giustizia ad autorizzare la costituzione di squadre investigative comuni. Il Ministro della giustizia, a quanto pare, è espressione di un Governo in carica ed è espressione proprio di quella parte del Parlamento che ha bocciato l'emendamento.

Certo che c'è un problema politico di fondo. Il presidente Renzi è venuto qua a raccontarci, l'altro giorno, tutta una serie di belle cose rispetto alla giustizia, ma la realtà è sotto agli occhi di tutti: la politica giudiziaria della maggioranza, del Governo e del PD, gloria loro, la fanno i colleghi Casson e Lumia. È chiaro che il Governo è a trazione Casson-Lumia. Il prodotto legislativo che esce dalla Commissione giustizia e dal Parlamento, dall'omicidio stradale al disastro ambientale, fino al discorso della prescrizione, è esattamente il rovescio di quello che ci viene a raccontare il Presidente del Consiglio. È evidente che si tratta di un problema di fondo, che arriva perfino a scavalcare il Parlamento e il potere esecutivo, pur di dare più potere ai magistrati, come la votazione di oggi ha dimostrato.

Per questi motivi, pur condividendo larga parte del contenuto di questo disegno di legge, noi ci esprimiamo per l'astensione.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, dirò poche parole per annunciare il nostro voto a favore della ratifica in esame. Ovviamente anche noi condividiamo le parole di chi ha detto che la ratifica arriva con molti anni di ritardo.

Il nostro voto sarà favorevole perché la Convenzione risponde alla necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria, senza pregiudicare però le norme che tutelano la libertà e soprattutto continuando ad assicurare l'assistenza giudiziaria in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dei diritti individuali.

La mancata ratifica, in tutti questi anni, della Convenzione da parte dell'Italia ha ovviamente contribuito a delegittimare ed indebolire il nostro Paese nelle organizzazioni internazionali, ma ha anche impedito, ad esempio, un lavoro che poteva essere fatto per ricostruire la verità e per garantire giustizia alle vittime della strage di Ustica. Proprio in assenza della ratifica di questa Convenzione, nel Parlamento europeo non è stato possibile per l'Italia chiedere una cooperazione che potesse riportare verità su quei fatti. Noi voteremo dunque a favore, nonostante non abbiamo condiviso l'inserimento alla Camera della delega al Governo per riformare il libro XI del codice di procedura penale e la modifica di alcune disposizioni in materia di estradizione all'estero.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11)**

(*Segue* PETRAGLIA). Abbiamo molto apprezzato il lavoro svolto dalla Commissione giustizia del Senato, che è emerso dal dibattito. Essa ha introdotto una serie di criteri direttivi e puntuali principi proprio per limitare, dando indicazioni più precise, una delle ennesime deleghe che questo Governo tenta tutte le volte di riservare a sé. Lo vogliamo ribadire, perché ogni volta che si conferisce una delega troppo ampia al Governo si continua a delegittimare il ruolo del Parlamento.

Nonostante tutto questo, però, consideriamo ovviamente prioritaria la ratifica, tardivissima, della Convenzione, proprio per le motivazioni già dette. Pertanto, il voto di Sinistra Italiana e di altre componenti del Gruppo Misto sarà a favore. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

FALANGA (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A (MpA)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000, già operativa, con ratifiche interne, in 24 Paesi dell'Europa, oggi arriva anche da noi. A distanza di ben 16 anni, viene ratificata e resa operativa. Dove e come si è mossa la Convenzione sull'assistenza giudiziaria del 2000?

Si è mossa su un quadro normativo costituito dalla Convenzione europea del 1959, dalla Convenzione di applicazione del Trattato di Schengen del 1985 e dal Trattato di Benelux di estradizione e assistenza del 1962.

Bisogna dare atto al relatore e al Governo che in Commissione c'è stata una discussione approfondita, che ha visto una disponibilità al ragionamento per portare all'emanazione di un provvedimento che fosse il più corretto possibile. Molti sono stati gli emendamenti presentati dal senatore Caliendo che sono stati accolti. È rimasto qualche dubbio interpretativo che questa mattina, al di là del voto favorevole dichiarato da tutte le forze politiche, ha dato adito a qualche discussione interna. Non voglio cadere anch'io nell'ambito di questa problematica, ma voglio dire che la visione del senatore Compagna, probabilmente animata anche da un apprezzabile spirito patriottico ma limitata a una visione del diritto interno e della nostra Costituzione, fa sfuggire di vista il fatto che le norme europee rispetto al nostro diritto interno, sono norme primarie, alle quali il diritto interno si deve attenere. È, ovviamente, la classica graduazione della classificazione delle norme tra norme primarie e norme secondarie. Ebbene, la norma interna è norma secondaria rispetto alla norma primaria. Quindi, probabilmente, tralasciando questa visione ampia del sistema normativo di riferimento, il senatore Compagna si è lasciato andare addirittura a qualche rilievo di incostituzionalità del provvedimento di legge che stiamo oggi approvando.

Altro rilievo devo fare al senatore Palma. È nota la mia ammirazione per la maestosa preparazione del senatore Palma.

Però l'osservazione del senatore Palma, quando afferma che il procuratore di Larino (un paese che non conosco, immagino sarà un piccolo centro) potrà concordare con il Presidente degli Stati Uniti d'America la costituzione di una squadra investigativa comune, è suggestiva ma non è esatta, perché la norma non prevede affatto il potere, attribuito al procuratore di Larino, di concordare con il Presidente degli Stati Uniti d'America la costituzione di una squadra investigativa comune. Ci sono dei passaggi che tale procuratore deve fare prima di giungere all'accordo con il Presidente degli Stati Uniti: c'è quello con il procuratore capo, quello con il procuratore nazionale antimafia, tutte autorità di cui è prevista la partecipazione. (*Commenti del senatore Giovanardi*). Il senatore Giovanardi mi interrompe, evidentemente non gli piace ciò che dico. Mi dispiace, ma è così.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Non è vero!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, faccia svolgere l'intervento.

FALANGA (*AL-A (MpA)*). Senatore Giovanardi, lei deve sapere una cosa rispetto a quando si emette un ordine di arresto nei confronti di un soggetto che ha una visibilità. Lei probabilmente non frequenta le aule di giustizia, ma deve sapere...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, si rivolga alla Presidenza e non al senatore Giovanardi.

FALANGA (*AL-A (MpA)*). La ringrazio, signor Presidente, anche perché mi evita un'emozione, diversa da quella che mi provoca lei quando le parlo.

Stavo dicendo che chiaramente ci sono dei passaggi a cui si deve attenere, ma tutto ciò non ha alcuna rilevanza. Ritengo infatti che viviamo in un momento in cui, sia per la crisi economica sia per il fenomeno del terrorismo, tutte le forze politiche all'interno di ogni Stato europeo (e non solo) devono collaborare per arrivare all'obiettivo di sconfiggere questi cancri che vengono dall'esterno a distruggere le nostre società. Quello previsto dal disegno di legge in esame è uno strumento importante e devo dare atto a tutte le forze politiche (Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Conservatori e Riformisti, Forza Italia) del fatto che c'è stata una condivisione da parte di tutti sull'opportunità di emanarlo: è un chiaro segnale di saggezza politica.

Così come, in questo momento in altri Paesi europei vediamo Governi di unità nazionale, auspico che non solo sul provvedimento in esame, ma su tutti quelli che andremo ancora ad adottare ci possa essere una visione di unità nazionale che ci porti a superare questo momento difficile. Da questo piccolo provvedimento – piccolo rispetto agli altri che ho enunciato e segnalato – può partire un modo diverso di concepire la politica. Noi del Gruppo AL-A lo abbiamo compreso. Abbiamo cioè compreso che avevamo un dovere morale nell'ambito di un'autonomia di mandato, che è un principio cardine della nostra Costituzione, checché ne dica chi va dal Presidente della Repubblica ad eccipire violazioni di norme costituzionali tralasciando di considerare che il principio generale primario della nostra Costituzione è l'autonomia del mandato parlamentare. È nell'ambito dell'esercizio di tale mandato che il parlamentare può dare – ora o successivamente – la fiducia a un Governo o comunque esprimere il voto favorevole su un provvedimento proveniente da un'altra forza politica. Avviamoci quindi su questo percorso. Noi abbiamo intrapreso questa strada di collaborazione; auspichiamo che altri ci seguano. Sono convinto che, affermando una cultura di tal genere, il nostro Paese potrà avere un futuro sicuramente migliore per i nostri figli. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo AL-A. (*Applausi dal Gruppo AL-A (MpA)*).

### Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea saluto docenti e studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Giovanni Battista Cerletti» di Conegliano, in provincia di Treviso, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1949 e 1168 (ore 11,10)

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, anticipo che il Gruppo AP voterà a favore della ratifica e dell'esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'Unione europea.

Molti dei colleghi hanno già rappresentato degnamente le ragioni di questo assenso; ne ripercorro molto brevemente i tratti salienti e poi farò una considerazione puntuale su un emendamento in particolare che è stato respinto e che avrebbe potuto essere valutato, soprattutto dal Governo, in maniera diversa.

Perché siamo a favore di questa ratifica? Non solo per uniformità e coerenza con quanto è stato definito in sede europea (organismo, l'Unione europea, di cui siamo Paese fondatore e primari protagonisti della sua funzione), ma anche e soprattutto perché questa ratifica consente al nostro sistema giudiziario di poter svolgere più tempestivamente e con maggior incisività i compiti di istituzionali propri attraverso la semplificazione e la maggior efficacia delle formalità di procedure che sono inerenti all'assistenza giudiziaria con gli altri Stati membri.

Si introducono anche forme tecniche specifiche per rafforzare questa possibilità di collaborazione e, insieme a questa ratifica, vengono conferite al Governo alcune deleghe per la riforma del libro XI, che concerne l'argomento, con specifico riferimento all'extradizione verso l'estero e al termine per la consegna e la durata massima delle misure coercitive. In questo caso l'intervento che facciamo è cautelativo della qualità di uomo libero anche della persona sottoposta a indagini, che può essere evidentemente compromessa e attenuata da misure che, nell'interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica, hanno una prevalenza rispetto al bene della libertà personale.

C'è un'accentuata esigenza di collaborazione internazionale che si sposa con l'amplificata pericolosità del crimine, non solo per finalità economiche, ma anche per obiettivi dichiarati di aggressione all'intero si-

stema istituzionale del mondo libero e dell'Occidente in particolare. Per tali finalità, è quanto mai opportuno che questa collaborazione avvenga in maniera appropriata con sveltimento dei procedimenti e con la costruzione di un sistema giudiziario moderno che consenta al nostro Paese di adeguare il proprio ordinamento rispettando sia la lotta alla criminalità sia la tutela dei diritti fondamentali del cittadino, che mai vorremmo fossero sacrificati ad altri argomenti.

C'è un unanime riconoscimento, nelle motivazioni di questo provvedimento, per una qualificata inadeguatezza di alcune procedure, di alcuni meccanismi del nostro sistema che hanno anche fondamento normativo, che denotano un'eccessiva laboriosità di una prassi applicativa fin troppo pedante, e questo, evidentemente, collide con gli altri obiettivi prima descritti.

Il punto su cui esprimo un'opinione critica è il seguente. In questo provvedimento è indicata la facoltà del Ministro guardasigilli di decidere se dare corso alla collaborazione giudiziaria o non dare corso ad essa, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità o in caso di pericolo per la sovranità e la sicurezza degli interessi nazionali dello Stato, argomento quanto mai condivisibile. E qui esprimo, forse a titolo personale, un punto di vista differente da quello del Governo sul tema specifico che riguardava l'emendamento che considerava influente la volontà del Ministro, che era soltanto oggetto di informativa, per la costituzione di squadre investigative comuni che, per quello che ha votato la maggioranza del Senato, possono essere costituite a prescindere dall'intervento del Ministro.

Ritengo che, stante tutto ciò che è stato comunicato, espresso ed assecondato sui valori di fondo e sulla necessità ed opportunità di varare questa iniziativa, su questo punto abbiamo rinunciato all'affermazione non solo del principio per cui l'attività giudiziaria debba essere svolta in assoluta indipendenza, ma anche del principio per cui, quando si tratta di lasciare svolgere anche a membri delle Forze dell'ordine di Stati stranieri sul nostro territorio delle funzioni investigative e altro, questo possa avvenire solo ed esclusivamente con l'avallo consapevole e circostanziato dell'Esecutivo.

Se i relatori possono avere un'opinione diversa, mi meraviglia che il Governo abbia rinunciato esso stesso ad affermare una prerogativa che fa parte delle funzioni istituzionali del Governo medesimo. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni.*)

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, impiegherò pochissimo tempo per questa dichiarazione di voto, visto che di tempo dalla sottoscrizione di questa Convenzione ne è già passato troppo: sono sedici anni che

questa Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea attendeva di essere ratificata.

Non volendo impiegare ulteriore tempo e nella consapevolezza, come Gruppo Movimento 5 Stelle, di aver dato il nostro contributo a livello emendativo, sia in Commissione che in Aula, al miglioramento del testo, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia si asterrà sul provvedimento, nonostante abbia dato un contributo rilevante alla correzione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La correzione non è stata indotta da logiche di Gruppo o politiche, ma da un'attenta considerazione di alcuni principi fondamentali e devo riscontrare una condivisione con il relatore Casson e con il Governo delle modifiche apportate. Tuttavia sulla questione del ruolo del Ministro della giustizia – che oggi è stata riproposta dall'emendamento 4.201 del senatore Giovanardi, mentre io l'avevo sollevata su tre temi – vi era stata l'indicazione che ci sarebbe stata una riformulazione per l'esame del provvedimento in Aula, che di fatto non c'è stata.

A questo punto, vorrei richiamare tutti ad alcune considerazioni che ci inducono ad astenerci. Signor Presidente, come lei mi insegna, in tutti i Paesi del mondo il Ministro della giustizia, se non il più importante è uno dei più importanti ministri del Governo. Nel nostro Paese, ancorché sia l'unico Ministro citato dalla Costituzione, non ha alcun potere e man mano gli vengono tolti anche quei poteri che fino ad oggi aveva. Nessuno se n'è mai accorto che avesse il potere di autorizzare o no perché, di fatto, nel nostro Paese il Ministro si è sempre adeguato e non ha mai contraddetto le richieste della magistratura. Mi domando, allora, quale sia la ragione per cui oggi andiamo a sminuire ulteriormente il nostro Paese nei rapporti con gli altri Paesi.

Il relatore Casson e gli altri sanno meglio di me che i ritardi, in una effettiva procura europea, dipendono proprio dalla diversa posizione dei vari Paesi. Da noi vi è la concezione che il potere giudiziario è solo nelle mani dei magistrati, anche se si dovrebbero ogni tanto leggere i verbali dell'Assemblea costituente per rendersi conto di quali erano i valori che in quella sede venivano indicati. Non devo ricordare che Calamandrei e altri volevano un pubblico ministero dipendente dall'Esecutivo e che si arrivò alla soluzione italiana perché furono introdotti i membri laici del Consiglio superiore della magistratura, pensando in tal modo di poter determinare un equilibrio.

Questa vicenda non attiene ai problemi interni, ma all'immagine del nostro Paese nel consesso internazionale, sia esso europeo sia esso extra-



europeo. Chi di voi ha avuto esperienze – io ne ho avute diverse, ricoprendo anche incarichi istituzionali nel nostro Paese – di girare il mondo, sa che il nostro Paese è riconosciuto all'estero come portatore di forti indicazioni dal punto di vista tecnico-giuridico, ma non è considerato per l'incapacità di esprimere, sul piano politico e a livello generale, una posizione che sia rappresentativa, anche in relazione alle cariche rivestite, di una forte istituzione Paese. Ebbene, dopo aver trovato riscontro delle nostre idee su tutti gli emendamenti, che non sono pochi, che sono stati approvati modificando il testo della Camera, ci siamo permessi di evidenziare la necessità di non diminuire la posizione del nostro Governo, perché ciò significa diminuire anche la posizione del nostro Paese; vuol dire che le stesse iniziative dei procuratori della Repubblica avranno un minor peso nel momento in cui si troveranno a dialogare con Ministri di altri Paesi che hanno un potere effettivo, di responsabilità politica.

I nostri pubblici ministeri hanno potere giudiziario all'interno, ma non hanno responsabilità politica, non impegnano il nostro Paese su alcune scelte e quando vi è da valutare l'interesse dello Stato e non solo la reciprocità in base a norme specifiche, come fa il pubblico ministero a fare una valutazione senza un aiuto? Secondo queste norme l'aiuto che ci sarà discenderà dalla previsione che il Ministro della giustizia essendo informato ma senza alcun potere, si limiterà (mi auguro) ad un'azione di convinzione morale del procuratore della Repubblica, ove si muova in una direzione sbagliata.

Queste sono le ragioni per cui noi, nonostante condividiamo una serie di elementi e modifiche che abbiamo contribuito ad apportare, ci asterremo.

D'altra parte, signor Presidente, questo dimostra l'inefficienza del nostro sistema parlamentare: non vi è la capacità di discutere su questioni che non attengono a scelte politiche dei rispettivi Gruppi, prescindendo dalla disciplina di Gruppo. Se si vuole ragionare in termini di una legislazione efficiente, specialmente quando non sono in forse programmi, ideologie e proposte di ciascun partito, si deve avere la capacità di astrarsi dallo schieramento di Gruppo e individuare piuttosto soluzioni che riguardano il nostro Paese e che gli diano quella dignità che merita. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

LUMIA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte ad un atto che il Parlamento ed il Senato approvano dopo anni e anni di attesa. Ricordo a tutti i colleghi che siamo fermi ad una Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio del 2000.

Il nostro Paese in queste settimane, in questi mesi, si sta battendo in Europa per fare in modo che nella lotta al terrorismo si possa finalmente

procedere in un'ottica integrata e comune e non più in un'ottica di semplice cooperazione, perché nella pur positiva cooperazione non riusciamo ad anticipare e prevenire reati come quelli del terrorismo, ma lo stesso si potrebbe dire per reati di mafia, di droga e di tratta di essere umani, per quelle grandi sfide, insomma, che stanno tormentando le nostre democrazie.

Ebbene, come può un Paese come l'Italia battersi a livello europeo per fare in modo che l'Europa diventi un'Europa unita e comune contro questi reati, se poi, al suo interno, aspetta 16 anni per dar vita alla richiamata Convenzione del 2000? Capite che c'è una contraddizione che finalmente sciogliamo positivamente. Adesso il nostro Paese potrà dire di avere le carte in regola per battere i pugni sul tavolo e fare in modo che a livello europeo non solo si armonizzino tutte le legislazioni (e noi siamo ben ultimi a fare questo lavoro), ma ci sia anche una capacità ulteriore di integrare il lavoro arrivando ad un coordinamento europeo e ad uno spazio giuridico antiterrorismo e antimafia comune, che preveda addirittura la procura europea antimafia e antiterrorismo. Ecco qual è la meta, l'obiettivo e la visione che dobbiamo avere in questi secondi e in questi minuti, in cui ci accingiamo a votare questo importante provvedimento.

Cari colleghi, ricordo a tutti che l'articolo 117 della Costituzione recita che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,» come è ovvio, «nonché» ed ecco il punto «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Quindi, cari colleghi, non ci siamo mossi al di fuori dei vincoli che noi abbiamo. Anzi, ringrazio quanto fatto dalla maggioranza e dall'opposizione nelle due Commissioni, giustizia ed affari esteri, perché siamo riusciti a fare un lavoro di cesello delicatissimo affinché la nostra storia e le nostre garanzie non venissero meno. Un lavoro molto complesso, ma penso, alla fine, ben riuscito.

Ecco perché, colleghi, ci apprestiamo a fare questo passo in avanti. È un passo in avanti che, come la senatrice Ginetti nel suo intervento ha saputo ben spiegare, tiene conto di un più complesso lavoro che si è fatto sulle direttive europee che riguardano diversi elementi che vanno ad integrare quello che stiamo facendo adesso. Alla fine, potremo dire che questo Paese ha le carte in regola perché l'Europa abbia finalmente uno spazio giuridico antiterrorismo, antimafia, antidroga e antitratta comune e può procedere, negli organismi europei ed internazionali, a chiedere agli altri Paesi che facciano lo stesso.

Tra pochi minuti queste carte in regola le avremo e il Partito democratico voterà finalmente questo provvedimento, tanto atteso, qui in Senato. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore Casson.

**È approvata.**

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1949, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1168.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei capire dove sia il senatore Lucio Barani. La sua scheda risulta da parecchie votazioni, ma non lo vedo. Se qualcuno ci sta ascoltando da «Radio Radicale» o da «Radio Parlamento» e dovesse vederlo, gli faccia una foto e ci faccia sapere dove è, poiché risulta presente ma non è in Aula. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al documento:**

**(Doc. XXII, n. 23) PETROCELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI Spa (ore 11,31)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al documento XXII, n. 23.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Petrocelli per illustrare la richiesta.

PETROCELLI (*M5S*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, ho presentato una richiesta di dichiarazione d'urgenza sulla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI SpA.

Come recita il testo presentato, voglio ricordare che «L'obiettivo principale della Commissione» di cui si propone l'istituzione «è quello di analizzare il legame tra le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria di ENI SpA e delle società interamente partecipate o controllate dalla stessa e il fenomeno della corruzione, che presenta per la sua dimensione, estensione e profondità, connessioni dirette con il sistema politico, con la pubblica amministrazione, con il sistema delle autonomie locali, con i corpi tecnici e con i funzionari dello Stato, con il mondo delle imprese e più in generale dell'economia e della finanza.».

Infatti, signor Presidente, «ENI è stata ed è a tutt'oggi parte in numerosi procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati allo svolgimento delle attività industriali, nonché in diversi contenziosi fiscali». Di questi, citerò solo i principali: dal contenzioso relativo all'omesso pagamento ICI per alcune piattaforme petrolifere localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico, all'accertamento per la concessione di Cabinda in Angola; vi sono poi i procedimenti relativi alla raffineria di Gela, i procedimenti relativi alle aree site nei Comuni di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria, le indagini che interessano la Syndial SpA nel sito di Crotone e il processo che vede imputate la Syndial e la Versalis SpA, questa volta per disastro ambientale, nel Comune di Porto Torres.

Ma quello che desta grave preoccupazione, a mio modo di vedere, sono i presunti casi di corruzione e, segnatamente, di corruzione internazionale. Infatti, ci sono ipotesi di corruzione internazionale relativi all'attività di ENI in Kazakhstan, un parallelo filone di indagine che la coinvolge in attività condotte in Iraq e ipotesi di reato di corruzione internazionale che coinvolgono ENI e il gruppo Saipem, da essa controllato, in Algeria. Per finire, caso di cui si è occupata tutta la stampa nazionale e internazionale, vi è un'ipotesi di corruzione internazionale per ottenere la concessione decennale nel campo di esplorazione petrolifero denominato Opl-245 al largo della Nigeria.

Con questa richiesta di procedimento d'urgenza vorrei sottolineare che io, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, reputo necessario ed urgente approfondire soprattutto le ragioni che hanno portato a tali operazioni nonché comprendere quali correttivi possano essere apportati a livello normativo per rendere più trasparente la gestione della società che ha una partecipazione pubblica e per contrastare più efficacemente la corruzione.

A tale proposito ricordo le parole che il presidente Mattarella ha detto proprio ieri ai Capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato che lo hanno incontrato, parole che ricordano, ancora una volta, quanto sia alta l'attenzione della Presidenza della Repubblica riguardo ai numerosi casi di corruzione che coinvolgono la pubblica amministrazione, ma anche le imprese italiane, e io direi proprio in questo caso, una grande impresa a partecipazione pubblica.

Poiché le indagini della magistratura, ma non solo, che chiamano in causa dirigenti di rilievo del gruppo e anche persone collegate alla dirigenza, esigono che si faccia la massima chiarezza, tenuto conto che tali fatti si scontrano con gli obiettivi che ENI proclama di perseguire nella lotta alla corruzione, io penso che, a parole, l'azienda debba continuare con questa filosofia, ma nei fatti debba assolutamente mettere in pratica quanto ha scritto nel proprio codice etico. Infatti, nel codice etico di ENI sono vietate espressamente «pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri».

Poiché il consiglio d'amministrazione di ENI SpA ha anche approvato le linee guida anticorruzione che dovrebbero avere l'obiettivo di fornire ai propri dipendenti e collaboratori le adeguate conoscenze per prevenire e contrastare atti di corruzione, a me sembra evidente che il coinvolgimento del *management* di ENI, nei diversi e presunti casi che ho già citato, suscita forti dubbi in merito alla reale efficacia degli standard etici e anticorruzione di cui le società in generale si dotano e, in particolare, del ruolo che ai fini anticorrittivi e di illegalità può svolgere l'azionista pubblico nelle società a partecipazione statale, e sottolineo l'azionista pubblico. Per questi motivi il mio Gruppo parlamentare propone l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Ora, Presidente, sappiamo bene che questa proposta è totalmente scollegata dai fatti di cronaca di cui abbiamo anche parlato nel corso della discussione sulla mozione di sfiducia al Governo, discussa proprio in questi giorni qui al Senato, ma so e sappiamo che alla Camera dei deputati è stata presentata una proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale che però è fortemente centrata sulle questioni di cronaca.

A seguito delle parole del presidente della Repubblica Mattarella e a seguito delle vicende che stanno coinvolgendo, e non dovrebbero coinvolgere, soltanto la grande stampa internazionale e che, a mio parere, dovrebbero coinvolgere fortemente il Senato della Repubblica perché la nostra proposta, tra l'altro, è stata presentata il 16 giugno 2015, considerato anche il patrimonio pubblico rappresentato da ENI e che la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta non vuole certamente intervenire sui meccanismi che regolano le quotazioni azionarie della società stessa (anzi tutt'altro, noi vorremmo che non fossero le grandi inchieste pubblicate sulla stampa internazionale ad interferire con le quotazioni di ENI), invito l'Assemblea a pronunciarsi a favore della richiesta di dichiarazione d'urgenza. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Astorre*).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, i senatori del Partito Democratico voteranno contro la richiesta testé illustrata dal senatore Petrocelli, al quale peraltro desidero molto volentieri dare atto che ieri mi aveva preannunciato questa iniziativa. Considero questo un atto di buon funzionamento del Parlamento e credo che, tra di noi, dovremmo sempre, in qualche modo, comunicarci iniziative di tale rilevanza.

Voteremo però, contro la richiesta, per molti motivi e per motivi di sostanza. Intanto il senatore Petrocelli ha fatto cenno ad inchieste giudiziarie in corso e penso che il Parlamento non debba in alcun modo interferire con esse, lasciando alla magistratura l'esercizio pieno e libero delle sue funzioni e delle sue attribuzioni. Siamo inoltre parlando di una grandissima multinazionale italiana, forse l'unica grande multinazionale che è ri-

masta al nostro Paese: una società quotata in borsa, che ha grandi responsabilità, non soltanto nei confronti delle decine e decine di migliaia di lavoratori che da essa dipendono, e che ha in corso trattative internazionali per l'utilizzo di risorse energetiche, di cui il nostro Paese ha una fame assoluta. Si tratta di una società alla quale l'Italia deve garantire naturalmente la massima stabilità e le massime possibilità di sviluppo, lasciando intatta, e anzi proteggendo, l'azione della magistratura nella ricerca di eventuali responsabilità in casi concreti. Che il Parlamento si inserisca in questo processo, anche soltanto con l'annuncio di un dibattito su possibili inchieste parlamentari francamente mi sembra improvvido, da un punto di vista istituzionale, politico e anche con riguardo alle strategie del nostro Paese in materia energetica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ANNA (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, ne ha facoltà (anche se mi risultano delle iscrizioni a parlare).

D'ANNA (*AL-A (MpA)*). Signor Presidente, vorrei denunciare una dimenticanza del senatore capoclasse, il senatore Ciampolillo: c'è il senatore Endrizzi, di cui vedo la tessera per la votazione ma, tramite «Radio Radicale», vorrei dire che il senatore non c'è. Come mai l'occhiuto censore... (*Commenti dal GruppoM5S*).

MORONESE (*M5S*). Non c'è la luce! (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Non siamo in corso di votazione, senatore D'Anna.

DONNO (*M5S*). Ma cosa dici? Non siamo in fase di votazione! (*Commenti dai Gruppi PD e M5S*).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Anche a seguito dell'ultima dichiarazione di voto, non so a chi dovrò chiedere i danni per la mia voce, perché ogni volta che si interviene c'è una confusione terribile e continuo ad avere problemi.

Signor Presidente, preannuncio che Sinistra Italiana voterà a favore della richiesta di dichiarazione d'urgenza per l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Per la verità sono un po' sorpresa delle dichiarazioni del presidente Zanda. È legittimo votare contro, ma adesso si utilizza sempre l'argomentazione dei posti di lavoro e dell'incertezza – è accaduto anche in occasione del recente *referendum* – come motivazione per evitare qualsiasi tipo di intervento, che è assolutamente legittimo dopo tutti i fatti emersi

e non solo. In tal modo si vuole evitare che i parlamentari possano esercitare una loro legittima prerogativa: abbiamo approvato Commissioni d'inchiesta su moltissime situazioni e abbiamo tantissime Commissioni d'inchiesta in corso. Dunque lo si fa per evitare che anche i singoli parlamentari, chiamati a fare parte della Commissione d'inchiesta, possano approfondire e indagare, senza ovviamente sovrapporsi alla magistratura, ad esempio su una società come l'ENI, a cui credo che questo Paese e i vari Governi che si sono succeduti – ahimè – sembrano aver dato in appalto la stessa politica estera.

Pertanto ritengo non solo che sia assolutamente legittimo istituire una Commissione di inchiesta, ma che sia assolutamente fondamentale, soprattutto dopo le varie vicende emerse che non riguardano soltanto l'indagine di Potenza ma molti altri fatti (anche del passato, com'è noto), che ci sia la possibilità di dar vita in modo rapido (con il dimezzamento dei tempi, così come prevede l'articolo 77) a questa Commissione di inchiesta.

Signor Presidente, noi peraltro – come lei sa, perché ne abbiamo parlato due volte in Conferenza dei Capigruppo – come Sinistra Italiana abbiamo presentato una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione di inchiesta volta ad indagare sui fatti e sul sistema di relazioni, da accertare, che hanno in questi anni influenzato e sono stati effettivamente così fondamentali nel determinare le scelte energetiche: una Commissione di inchiesta più ravvicinata sulle questioni che hanno riguardato l'ENI, la Basilicata e, nello specifico, anche Tempa Rossa.

Io credo che per questo Parlamento sarebbe davvero molto importante dar vita a queste Commissioni di inchiesta, perché sarebbe una forma di assunzione di responsabilità e sarebbe un modo per non delegare tutto alla magistratura, le cui indagini faranno il proprio corso senza che vi sia assolutamente alcuna possibilità di interferenza o di sovrapposizione. Credo che questo serva proprio per l'assunzione di responsabilità politiche, per far luce sulle responsabilità politiche e per far luce anche su come agisce, nel caso specifico, una grande società come l'ENI. Credo che sarebbe importante per il nostro Paese avere degli elementi di chiarimento e capire quali sono stati i comportamenti (se ci sono stati, ovviamente e questo la Commissione di inchiesta dovrà appurarli), che invece hanno fatto in modo che la società si trovasse – come purtroppo è emerso anche dai recenti fatti – implicata in comportamenti che danneggiano l'interesse pubblico, l'interesse collettivo e, nel caso specifico dell'inchiesta di Potenza e della Basilicata, la salute pubblica. Quindi, a maggior ragione, noi voteremo a favore. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, premesso che certamente creare una Commissione di inchiesta è legittimo, perché è previsto dai nostri Regolamenti, faccio notare che l'ENI è una società quotata in

borsa, di cui lo Stato possiede una consistente quota di azioni, perciò, che vada bene o che vada male, ciò interessa al contribuente italiano. Noi pensiamo pertanto che non sia assolutamente il caso di istituire una Commissione di inchiesta, anche perché c'è la magistratura che procede alle indagini e verifica se sono state commesse delle scorrettezze.

Penso che, dato quello che è emerso e date le polemiche che ci sono state, se la Commissione competente che si occupa della vicenda, insieme alla Commissione ambiente, avviassero un'indagine conoscitiva su tale tematica, con spirito ben diverso, questo potrebbe essere utile perché il Parlamento abbia cognizione di alcuni aspetti peculiari. Ma francamente una Commissione di inchiesta non mi sembra appropriata. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

MARINO Luigi (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, il Gruppo di Area Popolare voterà contro questa proposta, per due motivi. Il primo motivo riguarda la Commissione di inchiesta in quanto tale. Noi non siamo in assoluto contrari alle Commissioni d'inchiesta. Come ricordava il senatore Carraro, esse sono previste e ne sono state istituite tante nel Parlamento italiano. Riteniamo, però, che la Commissione d'inchiesta in quanto tale sia un evento straordinario; non un fatto di *routine*, non un disegno di legge approvato di *routine*. E siamo ancora più convinti dell'eccezionalità di una Commissione d'inchiesta in relazione agli scarsi esiti che hanno avuto tutte le precedenti Commissioni d'inchiesta istituite, in modo congiunto da Camera e Senato o dal solo Senato: tutte Commissioni d'inchiesta che hanno partorito scarsissimi risultati, neanche un topolino.

Quindi, il fatto di richiedere spesso l'istituzione di una Commissione d'inchiesta può rappresentare soltanto uno degli strumenti attraverso i quali fare politica, ma non si fa oggettivamente il lavoro d'inchiesta che è richiesto da una Commissione di tal genere.

DONNO (*M5S*). Per questo l'avete chiesta per Aldo Moro?

MARINO Luigi (*AP (NCD-UDC)*). Il secondo problema di merito è che noi abbiamo sempre sostenuto, in tutti i casi, il principio della separazione dei poteri. I fatti che dovrebbero essere accertati da questa Commissione d'inchiesta sono stati portati all'evidenza pubblica da indagini giudiziarie. Ed è giusto, anzi ci sembra assolutamente necessario, che proprio l'autorità giudiziaria accerti e concluda le indagini, che almeno concluda una buona parte dell'indagine e del processo penale o civile, senza interferenze e senza sovrapposizioni.

Noi non riteniamo, senatore Carraro, che non si debba istituire una Commissione d'inchiesta perché l'ENI è quotata in borsa; riteniamo che non debba essere istituita perché vi è una separazione di poteri e perché



c'è una nostra assoluta contrarietà a fare delle Commissioni d'inchiesta un oggetto di polemica politica.

Per questo motivo confermo il voto contrario del nostro Gruppo. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, è di tutta evidenza che la proposta dei colleghi del Movimento 5 Stelle di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI è del tutto strumentale. Noi, come Gruppo Autonomie, non condividiamo l'ipotesi di Commissione di inchiesta perché sarebbe un doppione inutile, con il ruolo e le funzioni sostanzialmente concorrenti con le inchieste poste in essere dalla magistratura.

Chiedere al Senato di istituire una commissione monocamerale sulla base di presunti fenomeni corruttivi, allo stato non accertati e giudicati in sede giudiziaria, e di presunte responsabilità penali e civili dell'ENI in relazione alle sue attività industriali, appare come una dichiarazione di sfiducia nei confronti dell'azione della magistratura.

Le finalità che sarebbero attribuite alla Commissione, sulla base della proposta del Gruppo del Movimento 5 Stelle, sono, a nostro giudizio, illegittime sotto alcuni profili e ultronee sotto altri. Nella proposta di istituzione della Commissione si afferma di voler indagare sui fenomeni corruttivi che sarebbero emersi e, nel contempo, di verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti.

L'accertamento di fenomeni illeciti può essere motivato dall'esigenza di attribuire alla Commissione poteri di inchiesta perché – si ritiene – non esaustivi e probanti l'azione e il giudizio in sede giudiziaria. È una delle ipotesi possibili che tuttavia, a nostro giudizio, decade o, al contrario, diventa pericolosa, se ciò avviene quando si deve attendere l'esito dell'attività di indagine della magistratura in ordine a queste gravi ipotesi di reato e di corruzione.

Ebbene, nel caso che ci occupa la magistratura sta esercitando i propri poteri e non ha affatto rinunciato al proprio ruolo. Pertanto, non c'è alcuna necessità di questa Commissione d'inchiesta.

Sotto altro profilo è evidente che si intenda concepire l'istituzione di una Commissione d'inchiesta quale luogo suppletivo di un confronto politico che è già avvenuto sul piano parlamentare con la bocciatura, avvenuta martedì scorso, delle mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni nei confronti del Governo. In altri termini quest'Assemblea si è già pronunciata sotto il profilo politico e parlamentare, ha ritenuto necessarie e opportune le dimissioni dell'ex ministro Guidi ai fini della piena integrità dell'azione e del ruolo del Governo, ancorché non vi fossero e non vi siano profili penali emersi a suo carico. Questo Senato ha respinto le mo-

zioni di sfiducia per il loro carattere strumentale, perché le ha giudicate prive di fondamento in relazione al ruolo del Presidente del Consiglio ed alle responsabilità collegiali del Governo. Ha inoltre rinviato all'azione della magistratura ed alla sua conclusione entro tempi ragionevoli l'accertamento dei fatti.

Si concorre in questo modo ad una profonda distorsione della natura delle Commissioni di inchiesta parlamentare, che in primo luogo sono state concepite come un istituto di garanzia per le opposizioni: distorsione e strumentalità che consideriamo infatti irresponsabili.

Per queste ragioni e poiché l'istituzione di una Commissione d'inchiesta avrebbe come conseguenza il crollo del titolo ENI in borsa, il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE voterà contro tale proposta.

COMPAGNA (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*CoR*). Signor Presidente, il Gruppo CoR è abbastanza perplesso di fronte alla discussione che si è sviluppata finora, perché sentiamo richiamati (molto meritoriamente) principi irrinunciabili quali la necessità della non sovrapposizione del lavoro parlamentare alle vicende oggetto d'indagine della magistratura e la separazione dei poteri.

Tuttavia, proprio nell'attività parlamentare ormai da parecchie legislature noi abbiamo dato vita e diamo vita ogni volta al principio di legislatura, a quell'autentico mostro (in senso antitetico ai principi richiamati) della Commissione antimafia: sempre la stessa, sempre con le stesse prerogative e ormai diventata luogo non capisco se di collaborazione con il Ministro dell'interno nello scioglimento di questo o quel Comune, di esibizione di liste pulite o di liste sporche in occasione delle elezioni comunali.

Da questo punto di vista, quindi, la proposta dei colleghi a Cinque Stelle non mi trova del tutto favorevole e porterà il Gruppo CoR ad astenersi. Ci asterremo, cioè, dalla loro richiesta troppo specifica, troppo motivata sulla recente vicenda che coinvolge alcuni protagonisti. Invece, nel nostro Gruppo, proprio sulla base di quella vicenda, ma con l'assoluta garanzia dei profili costituzionali, ci sembrava che la proposta del collega Di Maggio, non ancora giunta all'attenzione dell'Assemblea, non presentasse quei profili che ci inducono a non votare a favore della richiesta dei colleghi del Movimento 5 Stelle (*Commenti della senatrice Donno*).

Stiamo però attenti con l'ipocrisia. Ormai da moltissime legislature, mi sembra dalla metà degli anni Sessanta (primo presidente l'onorevole Amadei), la Commissione antimafia è sempre stata bocciata ogni volta che la si è voluta costituire dandole un orientamento, come per esaminare il pentitismo: ricordo un disegno di legge dell'ex capo dello Stato Cossiga, che avevamo firmato in circa cento senatori. La Commissione antimafia è una specie di Commissione permanente, di Commissione d'inchiesta le cui

prerogative non sono riuscite neanche a tenere il passo della legislazione antimafia: oggi che c'è lo scioglimento dei consigli comunali, noi abbiamo ancora questo stranissimo rituale della Commissione antimafia.

Da questo punto di vista, essendo pregiudizialmente favorevole a un'ampia revisione dei poteri d'inchiesta, ma attraverso una meno pigra (agli inizi di legislatura soprattutto) formulazione delle Commissioni, facciamo nostre le esitazioni del collega Carraro sulla formulazione della Commissione dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che potrebbe essere svolta come indagine conoscitiva in altra sede. Ma ci riserviamo invece di sostenere, nel più ampio spettro della specificità dei profili politici, non giudiziari, della questione lucana, così come portata all'attenzione nei limiti del possibile di un dibattito sulla sfiducia dal collega Di Maggio, la sua proposta. Di qui la nostra astensione. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

RUVOLO (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (*AL-A (MpA)*). Signor Presidente, anche noi del Gruppo AL-A siamo contrari all'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, per un atto di grande responsabilità, soprattutto anche di saggezza, perché ENI è una parte molto importante della realtà economica del nostro Paese. Ma non vorrei far passare il messaggio che coloro i quali non vogliono la Commissione d'inchiesta sono coloro che vogliono insabbiare tutto. Questo messaggio non può passare. Io ritengo che ci siano organismi di controllo ed organismi terzi che, in ogni caso, se mai ci fosse stato qualche reato o qualche altro problema all'interno dell'ENI, sono deputati a fare il loro mestiere.

Signor Presidente, colgo anche l'occasione per soffermarmi su un'altra Commissione d'inchiesta che tante volte in quest'Aula ho tentato di portare all'attenzione soprattutto della Presidenza del Senato: mi riferisco alla richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta su ANAS in relazione a tutto ciò che è avvenuto nel decennio scorso. Lo dico per una ragione semplicissima: perché 75 senatori appartenenti a tutto l'arco istituzionale hanno richiesto tale Commissione. Pertanto, io la sollecito ancora una volta con il dovuto rispetto della Presidenza, che ancora non ha dato una risposta adeguata. (*Applausi dal Gruppo AL-A (MpA)*).

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che non stiamo istituendo una Commissione d'inchiesta, ma stiamo decidendo se dichiarare o meno l'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Prima di passare alla votazione togliamo tutte le tessere a cui non corrispondono senatori. Colleghi, dateci una mano. Ci sono delle file di banchi deserti che però presentano delle tessere. Senatore Caliendo, lei che è uomo di legge mi aiuti. Ed ora, dopo aver sistemato le tessere, votiamo per alzata di mano.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in ordine al documento XXII, n. 23, avanzata dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

**Non è approvata.**

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo sommessamente la controprova. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

### **Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Poiché la competente Commissione permanente non ha ancora concluso l'esame del disegno di legge n. 54-B, rinvio la discussione del successivo punto all'ordine del giorno ad altra seduta.

### **Per lo svolgimento di un'interrogazione**

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare nuovamente la risposta all'interrogazione relativa ad un fatto che si sta consumando in questi giorni o probabilmente domani, secondo una notizia pubblicata da «Il Sole 24 Ore».

Parlo di un regalo di 1.200 milioni fatto dallo Stato a una società privata grazie a proroghe negli adempimenti che ci si aspettava da questa società. Mi riferisco all'interrogazione 3-02533 del 28 gennaio 2016, che segue ad altre. Essa riguarda la società A4 che ha ricevuto in regalo diciannove anni di concessione di un'autostrada i cui incassi superano i 300 milioni di euro all'anno di cui circa la metà costituiscono il margine operativo lordo (quindi 19 volte oltre 300 milioni) con il pretesto di realizzare l'autostrada Valdastico Nord. Doveva presentare il progetto nel 2013. Qualcuno ha concesso di presentarlo due anni dopo e ancora devo sapere chi è stato. Nel 2015 qualcuno – anche in questo caso non si sa chi e siamo di nuovo nel mistero – ha concesso una proroga al 2016. Ora c'è stato un accordo con la Provincia autonoma di Trento per cui questa autostrada non si farà e, tuttavia, la società sembra dare per scontato e, anzi, ha per davvero la possibilità di gestire l'autostrada fino al 2026 e cosa se ne fa? La vende a una società spagnola in cambio di 1.200 milioni. In altre parole, lo Stato ha regalato 1.200 milioni, che sono dei cittadini italiani, a una società privata. Il Governo dovrebbe avere la decenza di ri-

spondere. La vendita sembra che sia fissata per la giornata di domani. Spero che il Governo risponda o si occupi del problema. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, gradirei che i colleghi del Movimento 5 Stelle, prima di andare via come cavallette come hanno fatto ieri...

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, lei si rivolga alla Presidenza perché qui non stiamo a fare questioni di Gruppo o di persona.

BENCINI (*Misto-Idv*). Ieri ho rinunciato a fare l'intervento di natura personale perché mi volevo rivolgere a loro. Avevo bisogno di conferire a lei e alla Presidenza, ma volevo che anche loro potessero udire. Conseguentemente, se se ne vanno non possono udire, anche se poi – giustamente – sono liberi di fare quel che credono.

Presidente, colleghi, intervengo per un fatto personale. Parlo anche a nome dei cittadini attivisti a casa, come li chiamano loro, del Movimento 5 Stelle, che forse ignorano molte dinamiche esistenti all'interno di questo Parlamento, oltre – mi riferisco sempre ai cittadini attivisti del Movimento 5 Stelle – all'importanza di questi luoghi e all'emozione (oltre che alla fortuna) di potersi esprimere in quest'Aula. Ecco perché ci scriviamo i discorsi, per cercare di essere chiari, concisi e non perdere il filo, ma nonostante tutto, almeno per quanto mi riguarda, commetto degli errori perché mi emozionano: magari dico «Renzo» invece di «Renzi» o «5 Stalle» invece di «Stelle».

Comunque, l'altro ieri, il 19 aprile, è stato postato un video di circa sessanta secondi relativo al mio intervento svolto in discussione generale in relazione alla mozione di sfiducia al Governo. Il punto è che questo video è stato postato da Nicola Virzì, membro dello *staff* comunicazione del Movimento 5 Stelle, assunto e pagato dal Gruppo con i soldi del Senato. Quindi, si tratta di soldi pubblici di tutti coloro che pagano le tasse. Il video, postato su un *social*, sulla pagina del signor Nicola Virzì, «Nick il Nero», è stato fatto a scopo denigratorio, affinché io fossi esposta al cosiddetto pubblico ludibrio in quanto ci sono commenti volgari e violenti, oltre al fatto che ha avuto 106 condivisioni.

Ora, sono veramente stufo di questa modalità di fare comunicazione politica.

Capisco che il signor Virzì («Nick il Nero») sia, diciamo, un *server* della Casaleggio & co. e del Movimento 5 Stelle; di fatto non credo sia

più tollerabile né accettabile tale modalità di screditare l'avversario politico, le persone, per accreditarsi consensi e *click*. Questa modalità rappresenta la nefandezza di questo partito politico, un partito di incapaci, di inetti. La loro produttività è dovuta tutta al loro gruppo legislativo altamente preparato e laborioso: un gruppo di professionisti (peraltro nelle scorse legislature appartenenti a Italia dei Valori, e che oggi, purtroppo, lavorano per questo Gruppo politico di incapaci, che sono andati via); incapaci, quindi, anche di ascoltare, purtroppo.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, le tolgo la parola. Questo non è consentito. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Colleghi, un conto è il fatto personale, altro è screditare dei colleghi sfruttando il fatto personale. Si riallinei ad un linguaggio più consono all'Aula, altrimenti non accetto provocazioni qui dentro.

DEL BARBA (*PD*). Lasciala parlare!

BENCINI (*Misto-Idv*). Presidente, mi riallineo ad un linguaggio più consono all'Aula. Ha veramente ragione, Presidente, mi scuso e mi dispiaccio, mi dolgo anche e mi pento.

Oramai comunque sono tre anni che questi cittadini portavoce continuano ad avere un atteggiamento deprecabile. Si fregiano dei sostantivi «libertà» e «onestà», e fanno bene a invocarli perché non sono né liberi né onesti, né moralmente né intellettualmente, sempre che in quel Gruppo ci sia qualche intellettuale; ce ne sono molti che seguono terapie e prendono pasticche sbagliate. In tutti i casi...

PRESIDENTE. Visto che insiste, le tolgo la parola. Dirà ciò che pensa in un'altra sede.

BARANI (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Barani, non aveva chiesto di intervenire preventivamente.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,11*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (1949)**

ARTICOLI 1 E 2 E NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

## Art. 1.

**Approvato**

*(Ratifica della Convenzione)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

## Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

**Approvato nel testo emendato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;

*b)* modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

*c)* previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;

*d)* previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione nonché relativamente alle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'extradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;

*e)* previsione dell'applicazione del principio di reciprocità, ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati membri si avvalgano della facoltà prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;



f) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

g) previsione della responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti, affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

## EMENDAMENTO

### **3.200**

IL RELATORE CASSON

#### **V. testo 2**

*Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione», con le seguenti: «secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».*

---

### **3.200 (testo 2)**

IL RELATORE CASSON

#### **Approvato**

*Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione», con le seguenti: «secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione e anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle dispo-*

sizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

---

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

**Approvato nel testo emendato**

*(Delega al Governo per la riforma del libro XI  
del codice di procedura penale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

*c)* in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, *54-bis* e *54-ter* del codice di procedura penale;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

5.2) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

7) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

8) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e periti possa avere luogo mediante videoconferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;

10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato con autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

11) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 10) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;

12) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalità analoghi a

quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

13) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;

14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

*d)* in materia di estradizione:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;

2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare l'estradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali;

3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della corte di appello che decide su richiesta del procuratore generale della Repubblica;

4) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'estradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;

5) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;

6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronunci sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;

7) prevedere che, in ogni caso, la corte di appello pronunci sentenza contraria all'extradizione:

7.1) se per il fatto per il quale è domandata l'extradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;

7.2) se per il reato per il quale l'extradizione è stata domandata la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

7.3) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'extradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

7.4) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;

9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'extradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;

10) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'extradizione sia computata ad ogni effetto processuale;

11) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'extradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;

12) prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradata per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;

13) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;

e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:

1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;

2) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1), la competenza della corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:

2.1) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

2.3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;

2.5) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale;

2.8) la sentenza straniera, di cui è chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

3) prevedere che la corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-*bis* e 133-*ter*

del codice penale. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;

*f)* in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:

1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;

2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;

3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;

4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;

5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;



6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo della loro esecutività, delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;

8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato:

1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego;

2) che la giurisdizione in cui favore è operato il trasferimento sia interessata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, così da renderla maggiormente idonea alla decisione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.

## PROPOSTA DI STRALCIO

**S4.1**

MUSSINI, VACCIANO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BIGNAMI, MOLINARI,  
CAMPANELLA, PETRAGLIA, BENCINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI

**Respinta**

*Stralciare l'articolo.*

---

## EMENDAMENTI

**4.9**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

**Approvato**

*Al comma 1, alla lettera c), al numero 3), sostituire le parole: «dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato», con le seguenti: «provveda con decreto motivato senza ritardo».*

---

**4.200**

IL RELATORE CASSON

**V. testo 2**

*Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 9), con il seguente:*

«9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso il collegamento audiovisivo, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

---

**4.200 (testo 2)**

IL RELATORE CASSON

**Approvato**

*Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 9), con il seguente:*

«9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per la partecipazione a distanza dell'imputato».

---

**4.20**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera c), al numero 9), sostituire le parole: «disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità» con le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale».*

---

**4.201**

GIOVANARDI

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 10) con il seguente:*

«10) prevedere che, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;».

---

**4.202**

IL RELATORE CASSON

**Approvato**

*Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 3, inserire il seguente:*

«3-bis) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

*Conseguentemente alla lettera f), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato».*

---

**4.203**

IL RELATORE CASSON

**V. testo 2**

*Al comma 1, alla lettera f), nell'alinea, sostituire le parole: «decisioni giudiziarie», con le seguenti: «sentenze e altre decisioni giudiziarie» e dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai fini della garanzia giurisdizionale».*

---

**4.203 (testo 2)**

IL RELATORE CASSON

**Approvato**

*Al comma 1, alla lettera f), nell'alinea, sostituire le parole: «decisioni giudiziarie», con le seguenti: «sentenze e altre decisioni giudiziarie» e dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai soli fini della garanzia giurisdizionale».*

---

ARTICOLI DA 5 A 7 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

**Approvato**

*(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a tutela dei diritti fondamentali: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive)*

1. All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'extradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1».

2. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi».

## Art. 6.

**Approvato***(Disposizioni finanziarie)*

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

## Art. 7.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

**C1**

IL RELATORE CASSON

**Approvata**

*All'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto altresì dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4».*

---

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO  
DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1949

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (1168)**

ARTICOLI

Art. 1.

*(Ratifica della Convenzione)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

*(Delega al Governo)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;

*b)* modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati

parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;

d) disciplina della procedura e dell'esecuzione delle rogatorie, avendo particolare riguardo all'utilizzabilità degli atti assunti per la rogatoria, alla possibilità di effettuare indagini e sequestri a fini di confisca, alla previsione dell'acquisizione e dell'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera nonché alla previsione dell'irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria;

e) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente atta a consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'extradizione o quando appare necessaria ai fini della cattura dei responsabili;

f) disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero;

g) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la sca-



denza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*Allegato B***Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sui disegni  
di legge nn. 1949 e 1168 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo.

**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n.1949. Articolo 1	185	184	023	161	000	093	APPR.
002	Nom.	DDL n.1949. Articolo 2	188	187	024	163	000	094	APPR.
003	Nom.	DDL n.1949. Em. 3.200 (testo 2), il Relatore Casson	197	195	024	171	000	098	APPR.
004	Nom.	DDL n.1949. Articolo 3	196	195	024	171	000	098	APPR.
005	Nom.	DDL n.1949. Em. 4.9, Cappelletti e Buccarella	196	195	025	169	001	098	APPR.
006	Nom.	DDL n.1949. Em. 4.200 (testo 2), il Relatore Casson	194	193	023	170	000	097	APPR.
007	Nom.	DDL n.1949. Em. 4.201, Giovanardi	200	194	036	061	097	098	RESP.
008	Nom.	DDL n.1949. Em. 4.202, il Relatore Casson	203	198	018	179	001	100	APPR.
009	Nom.	DDL n.1949. Em. 4.203 (testo 2), il Relatore Casson	202	199	022	177	000	100	APPR.
010	Nom.	DDL n.1949. Articolo 4	206	203	027	176	000	102	APPR.
011	Nom.	DDL n.1949. Articolo 5	202	200	024	176	000	101	APPR.
012	Nom.	DDL n.1949. Articolo 6	204	203	026	177	000	102	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0612

del 21/04/2016 8.51.56

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n.1949. Articolo 7	194	190	023	167	000	096	APPR.
014	Nom.	DDL n.1949. Votazione finale	175	174	022	152	000	088	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate



Seduta N. 0612 del 21/04/2016 Pagina 2

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
BULGARELLI ELISA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
CALEO MASSIMO	F	F	F	F			C	F	F	F	F	F	F	F
CALIENDO GIACOMO	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
CAMPANELLA FRANCESCO			F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F
CANDIANI STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CANTINI LAURA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
CAPPELLETTI ENRICO							A	F	F	F	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO														
CARDINALI VALERIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARRARO FRANCO														A
CASALETTO MONICA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO														
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	
CATALFO NUNZIA														
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F		F	R	F
CERONI REMIGIO	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A
CERVellini MASSIMO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO			F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
CIOFFI ANDREA														
CIRINNA' MONICA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
COLLINA STEFANO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F
COLUCCI FRANCESCO							F	F	F	F	F	F	F	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI	F	F	A	F	F	F	F	F		F	A	A	A	A
COMPAGNONE GIUSEPPE			F	F										
CONSIGLIO NUNZIANTE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONTE FRANCO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CONTI RICCARDO										F	F	F	F	
CORSINI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COTTI ROBERTO														
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F		F
CROSIO JONNY	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CUOMO VINCENZO					F	F	C	F	F	F	F	F	F	F





Seduta N. 0612 del 21/04/2016 Pagina 4

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F		F
FUCKSIA SERENELLA					F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GAETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
GALIMBERTI PAOLO	A	A	F	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	
GAMBARO ADELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GASPARRI MAURIZIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
GATTI MARIA GRAZIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'														
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
GIBIINO VINCENZO	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R				
GINETTI NADIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	F	F	F	F	A	A	F	A	F	F	A	A	A	A
GIRO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIROTTI GIANNI PIETRO														
GOTOR MIGUEL					F	F	C	F	F	F	F	F	F	
GRANAIOLO MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRASSO PIETRO														
GUALDANI MARCELLO	F	F	F	F										
GUERRA MARIA CECILIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
IDEM JOSEFA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
IURLARO PIETRO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
LAI BACHISIO SILVIO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
LANGELLA PIETRO														
LANIECE ALBERT	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
LANZILLOTTA LINDA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA														
LEPRI STEFANO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
LEZZI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LIUZZI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LO GIUDICE SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LO MORO DORIS	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
LONGO EVA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LUCHERINI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUCIDI STEFANO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A



Seduta N. 0612 del 21/04/2016 Pagina 6

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
NUGNES PAOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PADUA VENERA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PAGANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PAGLIARI GIORGIO		F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	A
PAGLINI SARA														
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PALERMO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMA NITTO FRANCESCO	A	A	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	
PANIZZA FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PARENTE ANNAMARIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PELINO PAOLA	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
PEPE BARTOLOMEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERRONE LUIGI														
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	R	F	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	F	F	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	F	F	F	F	F	R	R	R	R				F
PICCOLI GIOVANNI	A	A	A	A	A	A	F	A	A		A	A	A	A
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PUGLIA SERGIO														
PUGLISI FRANCESCA			F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PUPPATO LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
QUAGLIARIELLO GAETANO														
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
RAZZI ANTONIO	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
REPETTI MANUELA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
RICCHIUTI LUCREZIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
RIZZOTTI MARIA	A	A	A	A			F							
ROMANI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ROMANI PAOLO	A	F	A	A			F							
ROMANO LUCIO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI GIANLUCA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI MARIAROSARIA	A	A	A	A										
ROSSI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUSSO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F





### **Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 1949:

sull'emendamento 4.201, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alicata, Amati, Angioni, Anitori, Bubbico, Candiani, Caridi, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Consiglio, Crosio, Dalla Zuanna, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Lezzi, Longo Eva, Mazzoni, Micheloni, Minniti, Monti, Mucchetti, Mussini, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sciascia, Serra, Sibilìa, Sonogo, Stucchi, Verducci, Vicari e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lo Giudice, per attività della 2<sup>a</sup> Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Nugnes, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Bertuzzi, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro e Lucherini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battista, Migliavacca, Panizza, Scilipoti Isgro'e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro della salute, con lettera in data 13 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del citato decreto legislativo recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)», relativa al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. CCVI, n. 6*).

### Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Gaetti e Castaldi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02793 del senatore Morra ed altri.

Il senatore Dalla Zuanna ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05379 del senatore Di Biagio ed altri.

---

---

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 20 aprile 2016)

### SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 125

ARRIGONI: sui fenomeni di infiltrazione della 'ndrangheta nelle attività di alcune amministrazioni comunali della Lombardia (4-02004) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CANDIANI: su un episodio avvenuto nell'istituto tecnico-commerciale «Daverio» di Varese (4-04855) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CAPACCHIONE: sulla gestione del comitato regionale Campania della Federazione italiana giuoco calcio (4-05010) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

CARDIELLO: sull'aggiudicazione dei servizi di gestione delle aree di sosta, pulizia e manutenzione dei siti di vigilanza sul litorale del comune di Eboli (Salerno) (4-05436) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

CRIMI ed altri: sulla bonifica del SIN «Brescia-Caffaro» (4-04742) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE CRISTOFARO: sulla bonifica di un territorio confinante con il parco urbano di Suesola ad Acerra (Napoli) (4-01946) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE CRISTOFARO ed altri: sulle dichiarazioni xenofobe rese da un conduttore radiofonico (4-02822) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DONNO ed altri: sulla realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali a Monteroni (Lecce) (4-03266) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GASPARRI: sul provvedimento disciplinare inflitto al dirigente sindacale della Polizia di Stato che avrebbe fatto una falsa denuncia in televisione (4-04996) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

MATTEOLI: sulla visita del presidente iraniano Rouhani in Italia (4-05241) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

MOLINARI ed altri: sull'inquinamento acustico provocato dall'apertura di locali notturni a Cosenza (4-04304) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

SCALIA: sulla presenza della tifoseria ospite durante l'incontro calcistico del 25 ottobre 2015 (4-04729) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

VACCIANO ed altri: sullo svolgimento di una gara nello specchio d'acqua di Terracina (Latina) riconosciuto come SIC (sito interesse comunitario) (4-02802) (risp. GALLETI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

### Interrogazioni

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, introduce e disciplina l'alternanza scuola-lavoro, come modalità di organizzazione e realizzazione dei corsi nella scuola secondaria superiore, sia nell'ambito dei licei che della formazione professionale, al fine, si legge all'art. 1, «di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro». I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati, attuati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con gli enti pubblici e privati, con associazioni o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro;

al comma 33 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta Buona Scuola), è stabilito che «Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti i percorsi di alternanza lavoro di cui al sopra citato decreto sono attuati, negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio». Tra i nuovi soggetti coi quali è possibile stipulare le convenzioni, oltre a quelli richiamati nel decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, vi sono gli ordini professionali, i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nel settore del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, enti afferenti al patrimonio ambientale ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Secondo quanto stabilito dal comma 40 della medesima legge è il dirigente scolastico a individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro attingendo dal registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Infine è sancito che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il



Ministero del lavoro e delle politiche sociali e col Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in caso di coinvolgimento di enti pubblici, adotta un regolamento allo scopo di definire la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e riconoscere in capo a ciascuno studente la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia dei percorsi formativi intrapresi e sulla loro coerenza con il proprio indirizzo di studio;

tuttavia, diversamente da quanto sancito nel citato comma 40, nella guida operativa emanata dal Ministero dell'istruzione l'8 ottobre 2015 non vi sarebbe per le scuole alcun obbligo di sottoscrivere le convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro con i soggetti iscritti nel registro nazionale istituito presso le Camere di commercio essendo testualmente riportato che: «le convenzioni possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro»;

considerato che dai numerosi incontri tenutisi sul territorio in merito alle criticità e all'effettivo stato di attuazione della legge n. 107 del 2015, risulta agli interroganti che in moltissimi istituti non si è data attuazione alla normativa ovvero che molti dirigenti scolastici hanno simulato la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro. Inoltre, soprattutto nei licei vi sono notevoli difficoltà nel trovare programmi di alternanza scuola-lavoro confacenti al percorso scolastico e molte imprese, soprattutto le più grandi, rifiutano di accogliere i ragazzi che non sarebbero tutelati nello svolgere il programma formativo da adeguate norme di sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire tempestivamente se l'iscrizione al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito presso le Camere di commercio è requisito fondamentale per le imprese e gli enti pubblici coi quali le scuole vogliono dare avvio ai percorsi di alternanza;

se sia in possesso di dati statistici aggiornati, suddivisi per Regione, sullo stato di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro su tutto il territorio nazionale, così come prevista dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolar modo sul numero di studenti, soprattutto dei licei, coinvolti nei progetti formativi e sul settore in cui operano i soggetti, pubblici o privati, coi quali gli istituti hanno stipulato le convenzioni.

(3-02794)

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, PAGLINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che alcuni mesi fa, «il Fatto Quotidiano» (22 luglio 2015) ha pubblicato un'inchiesta su alcuni gravi e sconcertanti fatti relativi all'università degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara, riconducibili in special modo all'operato del rettore, professor Carmine Di Ilio, e del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio. Del Vecchio, già direttore generale all'università de L'Aquila nell'anno del terremoto, è sotto processo nella stessa città per abuso d'ufficio aggravato in riferimento a contratti d'affitto «gonfiati» di ex ca-

pannoni industriali per uso universitario. A parere degli interroganti, in un Paese che vuole definirsi civile e democratico sarebbe doveroso che qualsiasi dirigente indagato per reati di tale portata non ricoprisse lo stesso incarico in altro ateneo, ovvero che, una volta nominato, declini l'incarico e rinunci al contratto;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il contratto triennale del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio, è scaduto in data 31 ottobre 2015 e nell'adunanza del 28 luglio 2015 il consiglio di amministrazione dell'università ha autorizzato il rettore alla stipula di nuovo contratto per il periodo che va dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017, contratto che il rettore ha effettivamente sottoscritto con decreto n. 1279. A distanza di 9 mesi il contratto del dottor Del Vecchio non ha ancora ottenuto la necessaria approvazione del consiglio di amministrazione, come espressamente previsto sia dallo statuto di ateneo che dai principi generali in tema di contratti pubblici e dalla specifica giurisprudenza del giudice amministrativo intervenuta proprio in merito alla portata dell'approvazione del contratto di lavoro del precedente direttore generale dell'università «G. D'Annunzio (si veda la sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, Sez. 1, 10 febbraio 2012, n. 65, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4758/2012);

non essendoci pertanto stata l'approvazione della bozza di contratto da parte del consiglio di amministrazione, il dottor Del Vecchio esercita il suo ufficio di direttore generale «di fatto» e senza titolo formale autorizzativo del consiglio di amministrazione. A far data dal 1° novembre 2015, quindi, la validità di tutti gli atti da lui adottati potrebbe essere gravemente inficiata con il rischio, per l'amministrazione universitaria, che chiunque si ritenga pregiudicato dalla sua azione ne possa contestare la legittimità, con possibili dannose conseguenze per l'ateneo anche derivanti da contenziosi o richieste di risarcimento di danni eventualmente subiti da terzi;

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che tra le attività poste in essere dal dottor Del Vecchio, presumibilmente in violazione dei principi e delle disposizioni che regolano il suo rapporto di lavoro, vi può essere la stipula della convenzione tra l'università e il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna per la realizzazione di lavori ricompresi nel piano triennale dell'edilizia universitaria. Più precisamente, l'università, sprovvista dal febbraio 2016 del componente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del collegio dei revisori dei conti, ha assegnato al Provveditorato l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione della ex caserma «Bucciante» di Chieti nella parte che dovrà essere utilizzata dall'università. Invece, la convenzione prevede in capo al Provveditorato di Lazio, Abruzzo e Sardegna solo la funzione di stazione appaltante e limitatamente alla gestione delle procedure di gara, per i soli lavori relativi all'edilizia universitaria compresi nel piano triennale (art. 2) e per i servizi di gestione dell'eventuale contenzioso tecnico (art. 2). Mentre i servizi di responsabile

unico del procedimento, progettazione, direzione lavori, collaudo, sulla base di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione dell'università dovevano rimanere in capo alla stessa a costi molto limitati. In altri termini, l'università «G. d'Annunzio» ha operato in modo difforme, con costi enormemente aumentati, da quanto deliberato dal suo consiglio di amministrazione il 27 gennaio 2015, da prima con un atto convenzionale evidentemente difforme dalla decisione assunta, e poi ponendo in essere l'esecuzione della stessa senza che fosse intervenuta l'approvazione da parte del medesimo consiglio come previsto dall'art. 27, comma 2, lettera *m*), n. 4), dello statuto;

in relazione al suddetto episodio, alcuni componenti del consiglio d'amministrazione hanno presentato esposti al rettore professor Carmine Di Ilio. Il primo, in data 27 ottobre 2015, per chiedere una regolarizzazione urgente della procedura di nomina. Il secondo, il 28 novembre, in cui si ripercorreva l'intera vicenda e si chiedeva al rettore l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Del Vecchio, richiesta poi approvata dal consiglio di amministrazione. A tutt'oggi non si ha alcuna notizia di una risposta del rettore a tale richiesta di procedimento disciplinare. Si ipotizza, quindi, ogni futura impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e l'immediato e definitivo «licenziamento» del direttore generale;

il dottor Del Vecchio è stato anche destinatario in data 30 luglio 2015 di un provvedimento, il n. 457, del Garante nazionale per la protezione dei dati personali col quale è stata censurata la pubblicazione sul sito istituzionale di ateneo di alcuni dati riservati. Inoltre, alcuni dipendenti tecnico-amministrativi hanno presentato alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica un esposto contro l'utilizzo, da parte del direttore generale, di una graduatoria per progressione verticale di personale interno. Il bando era del 2006 e non prevedeva il conseguimento dell'idoneità alla selezione, ma solo vincitori. L'assegnazione alla categoria superiore di 20 unità di personale tecnico-amministrativo ha comportato un aggravio di spesa che non è stato deliberato dal consiglio di amministrazione. Su questo aspetto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 05029/2015, ha ribadito e consolidato il proprio orientamento a considerare illegittime le proroghe di efficacia di graduatorie stilate nel quadro di procedure interne di progressione e i correlativi scorrimenti disposti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente contattare il rettore dell'università «G. D'Annunzio» per i doverosi e necessari chiarimenti sulle inquietanti vicende;

se e quali strumenti intenda tempestivamente adottare, nei limiti delle proprie competenze, per la regolarizzazione del contratto del direttore generale ovvero procedere alla rimozione dall'incarico e cessazione di ogni rapporto di lavoro con il dottor Del Vecchio;

se abbia individuato il nuovo rappresentante ministeriale nel collegio dei revisori, considerato che il precedente componente è scaduto dal-

l'incarico nel mese di febbraio 2016 e se sia informato dell'eventuale relazione prodotta da quest'ultimo.

(3-02795)

**Interrogazioni orali con carattere d'urgenza  
ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

DE PIETRO, SIMEONI, ORELLANA, FUCKSIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, MOLINARI, VACCIANO, BIGNAMI, BENCINI, CASALETTO, Maurizio ROSSI, MINEO, DE PETRIS. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che:

domenica 17 marzo 2016, si è verificato uno sversamento di migliaia di litri di greggio dall'oleodotto Iplom che da Multedo, passando da Fegino, scorre sino a Busalla (tutti in provincia di Genova);

secondo una nota rilasciata dalla Iplom, la fuoriuscita di greggio in Valpolcevera sarebbe avvenuta a seguito della rottura di una tubazione interrata dell'oleodotto che collega la raffineria di Busalla e l'incidente sarebbe avvenuto mentre era in corso il trasferimento di greggio da una nave nel porto Petroli di Multedo;

la condotta esplosa ha scaricato nel torrente Pianega almeno 680.000 litri di petrolio greggio, che da lì si sono riversati nel rio Fegino e poi nel Polcevera;

nonostante le panne di contenimento allestite dai Vigili del fuoco, gran parte della quantità degli idrocarburi fuoriusciti è arrivata in mare;

l'impianto è stato posto sotto sequestro, il sostituto procuratore presso la procura di Genova, Alberto Landolfi, ha aperto un'indagine per disastro colposo e le indagini sono state affidate all'Arpal (Agenzia per la protezione dell'ambiente ligure);

come riportato dai *media*, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante il sopralluogo con l'assessore all'ambiente, Giacomo Giampedrone, sul luogo dello sversamento di greggio, ha dichiarato che questa non è solo un'emergenza regionale, ma nazionale, visto il danno ambientale e serviranno fondi straordinari;

considerato che:

come emerso da interviste al personale intervenuto e alla popolazione, sembrerebbe che la Iplom non si sia inizialmente resa conto dell'incidente e che la stessa ne sia venuta a conoscenza solo perché avvertita dalle squadre d'intervento;

quanto riportato risulta anche essere in contrasto con quanto stabilito dalla scheda di sicurezza sul petrolio greggio della Iplom stessa che, a pag. 7, afferma: «in caso di sversamenti di grande entità avvertire i resi-

denti delle aree sottovento»; nella realtà l'intervento dei tecnici dell'azienda sarebbe avvenuto con colpevole ritardo e soprattutto sono stati gli abitanti ad avvertire i Vigili del fuoco e gli altri organi di soccorso e questi a loro volta ad avvertire la Iplom;

risulta invece che la Iplom, per un considerevole lasso di tempo dopo l'incidente, abbia continuato il pompaggio di greggio, nonostante la rottura dell'oleodotto;

emergerebbe una grave e colpevole carenza di efficaci meccanismi di sicurezza in relazione al sistema di controllo e monitoraggio dell'oleodotto, che, a fronte della rottura, avrebbe dovuto in automatico interrompere il flusso di greggio e dare l'allarme agli operatori di sala controllo;

risultano inoltre ancora non chiare le cause della rottura della tubatura, probabilmente si è trattato di un cedimento strutturale della tubatura, a causa della sua vetustà, essendo stata posata diversi decenni fa;

la tubazione risulta sottoposta ad una pressione notevole: infatti le pompe di rilancio devono vincere il dislivello tra Fegino e Busalla (circa 350 metri) e la distanza di circa 20 chilometri, il tutto a una pressione di diverse decine di bar (atmosfera);

l'oleodotto avrebbe dovuto essere munito di valvole di sezionamento poste a intervalli regolari, in grado di intervenire in automatico in caso di guasti, al fine di minimizzare le fuoriuscite di greggio e, in ogni caso, la Iplom avrebbe dovuto garantire verifiche regolari dello stato di conservazione della tubazione con un controllo dello spessore delle pareti per tutta la sua lunghezza;

inoltre è ben noto che gli oleodotti dovrebbero essere dotati di doppia tubazione, in analogia a quanto previsto nelle raffinerie, allorché attraversino centri abitati o zone ad alto valore ecologico, a iniziare da quelli posati in opera da più tempo;

considerato inoltre che:

la definizione «rischio di incidente rilevante» indica la probabilità che da un impianto industriale che utilizza determinate sostanze pericolose derivi, a causa di fenomeni incontrollati (emissione, incendio, esplosione), un pericolo per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento;

nel 1982 la Comunità europea adottò una prima disciplina studiata per prevenire i «rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali», conosciuta come «Direttiva Seveso» (direttiva 82/501/CEE), in memoria del tragico incidente del 1976, avvenuto nel comune di Seveso (in provincia di Monza e Brianza);

tale disciplina comunitaria ha visto vari aggiornamenti: il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva 2012/18/UE (cosiddetta Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il provvedimento ha sostituito, da giugno 2015, le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 334 del 1999, e 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo n. 238 del 2005 (cosiddetto Seveso II);

la direttiva Seveso III è stata quindi recepita a livello nazionale attraverso il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

l'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 prevede specifiche esclusioni, in relazione a diverse classi di impianto ed attività che vanno dallo stoccaggio di gas in siti sotterranei *offshore*, agli stabilimenti che non raggiungono le soglie quantitative di sostanze indicate («sotto soglia»);

in particolare la lettera *d*) del citato articolo prevede che quanto disposto non si applichi «al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto», in tal modo gli oleodotti risultano esclusi dalla sfera di applicabilità della prevista disciplina;

valutato inoltre che:

all'interno dell'ordinamento italiano, la protezione dell'ambiente è riconosciuta come un interesse diretto della collettività e il danno all'ambiente risulta perpetrato nei confronti dello Stato e degli enti territoriali: viene dunque stabilito un obbligo al risarcimento in relazione a qualunque fatto doloso o colposo che, in violazione di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge, comprometta l'ambiente;

in base a quanto disposto dal codice civile (articoli 2043, 2050), dal codice penale (articolo 185) e ai sensi della legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare» (artt. 12, 21), la Iplom risulta tenuta a rimediare all'inquinamento provocato e a rimuoverne, a proprie spese, tutte le conseguenze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

quali siano le rispettive valutazioni in merito al potenziale pericolo per la salute dei cittadini, all'entità del danno ambientale perpetrato e all'opportunità della dichiarazione dello stato d'emergenza;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intraprendere per accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'incidente e garantire che la società Iplom rimedi, a proprie spese, alle conseguenze provocate dallo sversamento, valutando le condizioni per una tempestiva richiesta di risarcimento;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano assumere al fine di garantire che siano dedicate adeguate risorse per arginare tempestivamente il grave danno ambientale avvenuto;

se non reputino necessario e urgente attuare un'approfondita verifica rispetto alla qualità della bonifica già operata sul territorio inquinato;

se non ritengano necessario valutare l'opportunità di promuovere la modifica del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, in particolare della previsione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2, in modo tale che il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto, ricadano nell'ambito di applicazione della disciplina generale.

(3-02796)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

Maurizio ROSSI, DE PIETRO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

domenica 17 aprile 2016 attorno alle ore 20.00, dopo un grande boato, nell'acqua del rio Fegino si sono riversate diverse centinaia di migliaia di litri di greggio. Infatti, la rottura di una tubatura che collega il «porto petroli» con la Iplom di Busalla (Genova) ha causato il grave sversamento di greggio che solo il pronto ed efficace intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che finisse in mare. Da una prima stima, solo una parte di liquido risulta arrivata alla foce e poi in mare, ma la situazione potrebbe precipitare con ulteriori gravissimi danni ambientali anche sulle coste;

da subito si è reso evidente il danno ambientale che tale gigantesca macchia oleosa ha causato nel letto del fiume che ha portato anche alla totale moria dei pesci e messo a serio rischio molti uccelli stanziali. Il forte odore di petrolio poi è sintomo della presenza di agenti inquinanti nell'aria, tanto che sul posto si è recato persino il nucleo NBCR (per il rischio nucleare, biologico, chimico e radioattivo) dei Vigili del fuoco oltre alle squadre antincendio, alla Capitaneria di porto, alla Polizia, alla Polizia locale e all'Arpal;

la zona di Borzoli e Fegino e l'intero ponente genovese sono sempre esposti a una convivenza ormai inaccettabile e mai affrontata in modo compiuto con il rischio industriale. Altri incidenti simili si sono verificati negli anni scorsi in tutta l'area. Quanto accaduto non fa che riproporre i forti disagi per la popolazione del ponente genovese sempre più preoccupata per il problema inquinamento, per la propria sicurezza e per la propria salute;

il pericolo di inquinamento dell'aria ha persino fatto sì che fosse sospesa l'attività scolastica del plesso «2 Giugno» prospiciente la zona di Borzoli;

la Iplom, che ha immediatamente riconosciuto la propria responsabilità, seppur dimostratasi immediatamente collaborativa, si è vista porre sotto sequestro il suo impianto dalla Procura della Repubblica che ha prontamente avviato un'indagine sull'accaduto;

considerato che:

la situazione è critica e destinata a peggiorare, se non si procede il più celermente possibile alla bonifica ambientale; è concreta la possibilità di un danno molto maggiore perché, in caso di piogge o mareggiate, parte del petrolio si staccherebbe dal fondo e arriverebbe in mare disperdendosi anche sulla costa;

sarà il centro operativo comunale (Coc) a fronteggiare l'emergenza e fare il punto sui danni provocati. Ci saranno rappresentanti della Regione Liguria e dei municipi interessati, i vertici dei Vigili del fuoco, della Capitaneria di porto e dell'Arpal;

le diverse centinaia di metri cubi di greggio riversate hanno procurato un danno ambientale molto serio nel corso d'acqua, sarà quindi ne-

cessario avviare un notevole lavoro di bonifica per ripulire tutto l'alveo del fiume. Ingenti saranno i costi delle operazioni necessarie per le quali serviranno fondi nazionali straordinari;

il caso Iplom, con l'inquinamento causato al fiume e il peggior scenario che si può verificare in caso di pioggia, è solo l'ultimo caso di una situazione che sta diventando sempre più insostenibile nel ponente genovese dove convivono tante attività industriali che ruotano attorno al settore petrolifero. Con insediamenti del porto petroli, ma anche nelle realtà urbane, con strutture invasive persino sotto il profilo dell'impatto edilizio e ambientale, le raffinerie di petrolio utilizzano chilometri di tubature il cui stato manutentivo non è conosciuto e questo incidente conferma che sicuramente questi impianti sono da controllare, rivedere e rimodernare, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire, ed eventualmente come, affinché tali gravi fatti non si verificino più;

visto il gravissimo incidente accaduto e gli altri negli scorsi anni, in questa area cittadina a notevole densità abitativa ed in considerazione della loro pericolosità per l'ambiente e per la salute umana, se non ritenga opportuno verificare in modo molto meticoloso se le misure di sicurezza degli impianti interessati e delle relative tubature siano adeguate e a norma;

se non ritenga di finanziare la necessaria bonifica e quali azioni intenda attuare affinché si realizzino nel più breve tempo possibile, prima che la situazione peggiori o diventi insostenibile, le operazioni di bonifica ambientale;

se non ritenga necessario rivedere e valutare, sotto il profilo ambientale e della potenziale pericolosità per la popolazione locale, tutta la presenza nel ponente genovese delle strutture industriali del settore petrolifero, i collegamenti con l'entroterra, gli sbocchi verso il mare, gli attracchi delle petroliere vicino al centro abitato, il grado di pericolosità potenziale delle attività industriali, i piani per le emergenze e delle attività manutentive delle società;

se sia a conoscenza di quali siano i ritorni economici garantiti alle popolazioni locali per la concessione delle servitù delle installazioni industriali e delle tubazioni delle raffinerie e se siano stati concessi e attualizzati in tempi recenti.

(4-05684)

MUNERATO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

è allarme per la carenza di docenti nelle scuole pubbliche della Regione Veneto: negli ultimi 8 anni si è registrata una diminuzione di 4.569 posti di docente a fronte di un aumento di circa 30.750 alunni nelle scuole di ogni ordine e grado;

la ripartizione dei docenti per i prossimi anni da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risulta all'interrogante priva di un criterio logico, dato che ad altre Regioni è stato assegnato



un numero maggiore di organici aggiuntivi e considerato che il Veneto è tra le regioni con il minor tasso di dispersione scolastica;

l'Ufficio scolastico regionale ha avanzato domanda di 3.039 posti in più rispetto ai 45.609 posti assegnati dal decreto interministeriale n. 634 del 2015;

senza tale aumento di organico si corre il rischio, nell'anno scolastico 2016/2017, di avere una media di 35 alunni per classe, con la formazione così di vere e proprie «classi pollaio» a scapito della qualità dell'insegnamento e dell'istruzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accogliere la richiesta formulata dall'Ufficio scolastico regionale di potenziamento dell'organico docenti con un numero di posti aggiunti assegnati, ovvero come intenda scongiurare la formazione delle «classi pollaio», peraltro in contrasto con i parametri dettati dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

(4-05685)

MUNERATO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la classe prima della scuola secondaria di primo grado di Costa di Rovigo rischia il prossimo anno scolastico 2016/2017 di non esserci più, per via della normativa che preclude la formazione delle classi con meno di 18 alunni (decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009);

i criteri e parametri dettati per la formazione delle classi di ogni ordine e grado sono sostanzialmente ispirati ad una logica di contenimento dei costi della scuola pubblica e prescindono da una contestualizzazione del tessuto territoriale, sociale e demografico, cui appartengono gli studenti e le loro famiglie;

la chiusura del primo anno delle medie a Costa di Rovigo comporterebbe la dispersione della popolazione scolastica locale nei plessi dei comuni limitrofi, con un aggravio di costi e disagi per le famiglie, costrette a sostenere le spese del trasporto scolastico e le difficoltà del pendolarismo;

la mancata attivazione della classe della prima media, inoltre, implicherebbe una penalizzazione dell'offerta formativa e didattica anche a scapito di altre classi, che rischierebbe di indurre i genitori a scegliere altri istituti con la conseguenza, in un futuro prossimo, di una possibile dismissione dell'intero istituto locale per esaurimento delle classi tuttora esistenti;

la struttura, peraltro, è stata oggetto negli anni di ingenti investimenti per migliorarne la qualità e la sicurezza; tra questi, la messa a norma antisismica per 177.000 euro e gli interventi di antisfondellamento dei solai per 80.000 euro, nonché 220.000 euro per la palestra polivalente;

è stato altresì esaminato, anno per anno, il numero dei residenti che compiranno l'età utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado negli anni successivi all'anno scolastico considerato 2016/2017, da cui emerge una popolazione scolastica in aumento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda propugnare, per quanto di competenza, la richiesta di attivare anche per l'anno scolastico 2016/2017 la classe prima della scuola secondaria di primo grado di Costa di Rovigo, in deroga all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, considerate le motivazioni esposte relative al *trend* demografico, che garantisce la formazione di una classe prima media negli anni futuri, e relative ai disagi per gli studenti ed alle maggiori spese in capo alle famiglie derivanti dal pendolarismo, nonché al rischio di depauperamento di una struttura appena rinnovata.

(4-05686)

CASALETTO. – *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che il giornale «Bild», il *tabloid* tedesco più venduto in Germania, ha diffuso la notizia sui *kamikaze* dell'Isis travestiti da venditori ambulanti pronti a farsi esplodere sulle spiagge europee di Italia, Spagna e Francia del sud. Tale notizia è stata subito smentita dall'*intelligence* italiana alla quale «non risultano informazioni di questo genere»;

considerato che:

tali false notizie rappresentano una minaccia per un settore che nel 2015 ha visto i turisti internazionali spendere oltre 35,7 miliardi di euro nel 2015 per le loro vacanze in Italia, un dato in aumento del 4,4 per cento sull'anno precedente;

secondo un'analisi basata su dati del Ciset dell'università «Ca'Foscari» emerge che il 95 per cento degli stranieri che hanno visitato il nostro Paese è intenzionato a tornare e che per il 2016 si annuncerebbero previsioni molto positive per il settore turistico;

rilevato che:

l'allarme terrorismo rappresenta una variabile importante nei flussi turistici, come nel 2015, quando l'allerta attentati ha fatto cambiare la meta delle vacanze internazionali;

secondo l'Organizzazione mondiale del turismo (Omt), il taglio più pesante pari all'8 per cento riguarda i viaggiatori diretti verso l'Africa del nord (Egitto, Tunisia) mentre l'aumento più rilevante riguarda (con un aumento del 5 per cento) l'Europa, ritenuta più sicura delle altre destinazioni;

ancora rilevato che:

non è la prima volta che dalla Germania arrivano notizie false che mirano a screditare il nostro Paese con ripercussioni pesantissime su economia e occupazione;

nel luglio 1997, «Der Spiegel» pubblicò una copertina *choc* con un grande piatto di spaghetti conditi da una pistola,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per tutelare la buona reputazione del Paese e arginare false notizie internazionali che arrecano danno ad *asset* importanti dell'economia italiana.

(4-05687)

MUNERATO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il regime sperimentale «opzione donna» di cui alla legge n. 243 del 2004 ha consentito a molte lavoratrici di conciliare le esigenze della famiglia con quelle del mondo del lavoro;

le donne, infatti, rivestono nella nostra società un ruolo di *caregiver* che sostituisce un *welfare* praticamente inesistente: potersi dedicare a nipoti, familiari disabili, genitori anziani, uscendo anticipatamente dal lavoro con la certezza di un trattamento fisso e costante è divenuta una necessità impellente della nostra collettività;

con la legge di stabilità per il 2016, finalmente, si è posto rimedio, sia pure parzialmente, ad un errore dell’Inps, che interpretando in maniera restrittiva la volontà del legislatore, aveva escluso dalla possibilità di accedere all’istituto dell’opzione donna le donne nate negli anni 1957-1958;

tuttavia l’errore Inps è stato «sanato» solo in parte, perché continuano a rimanere escluse le donne nate nel quarto trimestre del 1958: se una lavoratrice dipendente è nata il 23 dicembre 1958, rimane fuori dall’opzione donna, come ora vigente, perché non riesce a maturare entro il 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico richiesto pari a 57 anni e 3 mesi. Ella, infatti, riuscirà a maturare tale requisito solo alla data del 23 marzo 2016, ma poiché dal 1° marzo 2016 il requisito anagrafico è aumentato, per effetto dell’adeguamento della speranza di vita, a 57 anni e 7 mesi, la lavoratrice maturerà il requisito anagrafico solo in data 23 luglio 2016;

la legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 281, legge n. 208 del 2015) ha stabilito che i risparmi determinati da risorse in eccedenza rispetto alle domande di pensionamento presentate saranno destinate a proseguire la sperimentazione oltre il 2015;

l’accesso alla pensione con opzione donna comporta il calcolo del trattamento interamente col sistema contributivo;

si tratta pertanto di contributi accumulati nel corso della vita lavorativa che, di fatto, non dovrebbero comportare oneri sul bilancio pubblico una volta restituiti sotto forma di pensione, se non fosse che il nostro sistema previdenziale è a capitalizzazione solo in maniera fittizia;

l’eventuale proroga al 2016 o anche, come da più parti richiesto, al 2018 dell’istituto dell’opzione donna, sempre però in un’ottica sperimentale, non eliminerebbe, a parere dell’interrogante, le iniquità che si creerebbero tra coloro le cui date di nascita si scostano di un solo semestre, ritrovandosi, le une rispetto alle altre, con un’attesa di circa 8 anni in più;

l’urgenza di revisionare la «legge Fornero» (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) introducendo forme di uscita flessibile dal lavoro è ampiamente sentita e rivendicata in maniera trasversale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non convenga sull’opportunità di rendere strutturale il regime di accesso pensionistico «opzione donna» quale canale di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, inclu-

dendo anche il meccanismo della gestione separata per le lavoratrici autonome che intendano accedere a tale regime.

(4-05688)

AIROLA, MONTEVECCHI, DONNO, MORONESE, PUGLIA, GIARRUSSO, LUCIDI, PETROCELLI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MORRA, CASTALDI, CIAMPOLILLO, SCIBONA. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che il 31 dicembre 2015 scadeva, dopo 11 anni di carica, il mandato di direttore del Museo del cinema di Torino, fondazione «Maria Adriana Prolo», ad Alberto Barbera, il quale è anche direttore artistico della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia;

considerato che:

tanto la normativa quanto i regolamenti del Comune di Torino e della Regione Piemonte in materia di nomine nelle società partecipate, a giudizio degli interroganti, imporrebbero di procedere alla ricerca del nuovo direttore mediante bando pubblico. Operazione analoga è stata compiuta in tempi recenti per musei consimili, come il Museo delle antichità egizie di Torino e i musei facenti capo alla fondazione «Torino musei»;

ciononostante, il giorno 22 dicembre 2015 il collegio dei fondatori del Museo del cinema decideva di ricercare un «direttore gestionale» e nominava Alberto Barbera, in qualità di consulente con partita IVA, quale «direttore artistico», violando in questo modo lo statuto del museo, che prevede la presenza di un unico direttore;

tale operazione prevedeva non solo che al bilancio del museo si aggiungesse lo stipendio di un direttore gestionale, ma che lo stipendio di Barbera (140.000 euro IVA esclusa) rimanesse invariato, pur essendo il suo incarico (già di soli 8 mesi all'anno) enormemente ridotto;

nel mese di marzo 2016, l'assessore per la cultura del Comune di Torino, Maurizio Braccialarghe, inviava al comitato di gestione del Museo del cinema una *e-mail* nella quale indicava che la ricerca non fosse diretta a un «direttore», ma a un «dirigente», a parere degli interroganti cercando in questo modo di aggirare l'ostacolo statutario;

i soci fondatori privati si opponevano a questa direttiva, criticando la disinvoltura dell'operazione, cosicché, nel collegio dei fondatori del 29 marzo 2016, veniva deciso di rimandare tutto a dopo le elezioni amministrative;

nel mentre, il Comune di Torino dichiarava apertamente e inequivocabilmente il proprio intento di riscrivere i regolamenti sulle nomine in modo che la riconferma di Alberto Barbera non richiedesse la pubblicazione di un bando;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

il 28 dicembre 2015, 3 giorni prima della scadenza del suo mandato, Alberto Barbera, pur sapendo che di lì a poco la gestione organizzativa e finanziaria della fondazione sarebbe stata affidata a un altro soggetto, concedeva in segreto 20 aumenti di livello o stipendio, tra cui la

nomina di 3 nuovi quadri direttivi, compresa Angela Savoldi, sua assistente, anche lei con doppio incarico a Torino e Venezia;

tale disinvolta operazione avveniva senza la preventiva consultazione del comitato di gestione del museo, che nel verbale della seduta del 1º marzo 2016 avrebbe preso le distanze dalla concessione dei suddetti aumenti senza che fosse interpellato il comitato stesso;

ciò ha comportato per il Museo del cinema un aumento di 70.000 euro di costi fissi all'anno, quando Alberto Barbera ha deleghe per un massimo di 50.000 euro di spesa;

considerato altresì che, a giudizio degli interroganti:

la dimensione dei doppi incarichi di Alberto Barbera e di Angela Savoldi a Torino e Venezia è tale da non consentire assolutamente lo svolgimento contestuale di entrambi i compiti;

il Museo del cinema di Torino gestisce attualmente 3 *festival* cinematografici, e detti incarichi appaiono essere palesemente in conflitto. È significativo il caso di Savina Neirotti, direttrice del «TorinoFilmLab» e del programma biennale «College-Cinema» di Venezia, 2 strutture simili che si occupano di progetti inerenti al cinema, e che usufruiscono di finanziamenti europei. Anche in questo caso la conflittualità appare evidente;

considerato infine che:

risulta agli interroganti che, pur essendo il Museo del cinema di Torino una fondazione a prevalenza di contributi pubblici, principalmente provenienti dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino, e come tale soggetta alla normativa in materia di affidamenti pubblici, essa non ha mai adottato un regolamento di contabilità, né un regolamento per l'affidamento dei lavori e l'acquisto di beni e servizi. Parimenti, non esisterebbe un regolamento per la ricerca e l'assunzione del personale, un organigramma o un mansionario dei dipendenti e un regolamento per l'affidamento di incarichi a consulenti, collaboratori e persone fisiche e giuridiche;

a giudizio degli interroganti giova segnalare come tale situazione abbia portato, tra il 2014 e il 2016, alle dimissioni di un presidente della fondazione, di 2 vicepresidenti, di un presidente del collegio dei revisori dei conti e di un consigliere di amministrazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali iniziative di competenza intenda assumere, al fine di salvaguardare il prestigio di un ente che rappresenta un fiore all'occhiello per la cultura italiana.

(4-05689)

SANTANGELO, CASTALDI, MORONESE, LUCIDI, CRIMI, PUGLIA, MARTON, DONNO, BERTOROTTA, MORRA, PAGLINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con legge del 26 aprile 2012, n. 44, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e poten-

ziamento delle procedure di accertamento», la benzina è stata riconosciuta come carburante agevolato destinato alla navigazione;

il 1° aprile 2016, è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 225/2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2016, n. 27, il quale disciplina l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne;

l'art. 1 comma 1, lettera *l*), del decreto ministeriale definisce «rifornimento diretto» il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione;

ai sensi del decreto ministeriale n. 225/2015, la consegna tramite autobotte potrà avvenire già a partire dai depositi fiscali, senza che siano state chiarite le modalità operative riferite ad altre tipologie di impianti di distribuzione, come quelli ubicati in ambito portuale ed autorizzati ai sensi del decreto ministeriale n. 577/1995;

la circolare n. 5/D del 15 marzo 2016 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel merito del comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 225/2015, chiarisce che si introduce la regolamentazione del rifornimento diretto di prodotti esenti all'imbarcazione, quindi direttamente effettuato da un deposito fiscale mediante autocisterna e/o bettolina o a mezzo tubazione, come disposto dall'art. 1, comma 1, lettera *l*), citato;

considerato che:

in precedenza, il decreto ministeriale n. 577/1995 e la successiva circolare n. 11/D del 19 gennaio 1996 del Dipartimento delle dogane chiarivano che la possibilità di rifornimento a mezzo autobotte di prodotto denaturato è svincolata dall'esistenza o meno nel porto d'imbarco di eventuali impianti di distribuzione del suddetto prodotto o di depositi fiscali;

il successivo «Telescritto» n. 100/UDC/CM del 12 febbraio 1996, emesso dal Dipartimento delle dogane, a chiarimento ulteriore dell'applicazione del decreto ministeriale n. 577, riporta che tale procedura è stata prevista non solo per finalità operative, ma anche per evitare ostacoli alla libera concorrenza;

nel decreto ministeriale n. 225/2015 non sono riscontrabili disposizioni per le modalità operative riferibili ad altri impianti di distribuzione, come quelli ubicati in ambito portuale, mentre con il decreto ministeriale n. 577/1995 si esplicitavano le modalità di consegna della specie;

a giudizio degli interroganti è necessario un Regolamento chiarificatore per la disciplina dell'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie. Inoltre, il decreto ministeriale n. 225/2015 non contempla gli impianti già autorizzati ad operare secondo il decreto ministeriale n. 577/1995, limitandoli nella disponibilità di stoccaggio e di distribuzione;

considerato inoltre che:

il 17 novembre 2009 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C277/20 il parere esplorativo 2009/C277/04 del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sul tema «Rendere più

ecologici i trasporti marittimi e i trasporti su vie navigabili interne» della relatrice Bredima;

il punto 1.4 del parere riporta: «Il CESE ritiene che le prestazioni ambientali dei trasporti marittimi e dei trasporti su vie navigabili interne debbano essere raffrontate alle prestazioni dei trasporti terrestri nell'UE e all'inquinamento prodotto da fonti situate sulla terraferma. Ribadisce quindi che qualunque misura dell'UE in materia di inquinamento ambientale deve essere applicabile alle imbarcazioni da diporto e, se possibile, anche alle navi militari. Tali misure dovrebbero valere per tutte le imbarcazioni (indipendentemente dalla bandiera) ed essere quanto più possibile pratiche ed economicamente vantaggiose. Inoltre devono essere basate su una solida valutazione ambientale, tecnica e socioeconomica». Inoltre, al punto 2.10. specifica che «La qualità dei combustibili marittimi ha un impatto sulla salute umana. Il CESE ritiene quindi che le imprese interessate dovrebbero esercitare la loro responsabilità sociale impegnandosi a titolo volontario al fine di proteggere l'ambiente e migliorare la qualità della vita nella società in generale»;

la legislazione dell'Unione europea fissa dei limiti alle emissioni prodotte dal carburante utilizzato dalle imbarcazioni per la navigazione interna. In particolare, la proposta della Commissione europea riguardante il tenore di zolfo dei carburanti era intesa a definire i limiti per i combustibili utilizzati dalle navi adibite ai trasporti marittimi e da quelle che percorrono le vie navigabili interne;

tra gli intendimenti del Parlamento europeo vi è l'intenzione che in un futuro non troppo lontano la navigazione interna potrà beneficiare di sistemi a emissioni zero. In tal senso, a giudizio degli interroganti, interessanti sono le potenzialità delle «barche solari» nel trasporto su acque interne. Al riguardo il sito «architetturaecosostenibile» riporta che nel 2006 è stata lanciata in via sperimentale una navetta turistica interamente alimentata dal sole che può trasportare fino a 42 passeggeri ed è stata utilizzata in un lago del Regno Unito. Inoltre, vicino al confine tra Germania, Austria e Svizzera, nel lago di Costanza è una «barca solare» che può trasportare fino a 60 passeggeri ad una velocità di 15 chilometri orari e la sua lunghezza è di 20 metri. Infine, un catamarano ad energia rinnovabile utilizza la potenza del sole, del vento e dei combustibili fossili per muoversi;

il sito «architetturaecosostenibile», nell'articolo «Imbarcazioni ecologiche. Accorgimenti green ed esempi di navi sostenibili», evidenzia che un tipo di imbarcazione da diporto con una lunghezza di circa 10 metri e dotato di un «sistema di propulsione ibrido», interamente progettato e costruito nel nostro Paese, può consentire di accedere anche alle aree marine protette. Questo *yacht* infatti, può navigare alimentato solo da corrente elettrica e mantenere una velocità di 8 nodi per più di 2 ore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le modalità operative previste dal decreto ministeriale n. 225/2015 riferibili ad altri impianti di distribuzione, come quelli ubicati

in ambito portuale, e se gli stessi impianti possano continuare ad effettuare rifornimenti diretti con le stesse modalità previste per i depositi fiscali;

se non ritenga che il decreto ministeriale n. 225/2015 non ponga ostacoli alla «libera concorrenza», agevolando di fatto i depositi fiscali e se non voglia fornire al riguardo maggiori chiarimenti, al fine di rassicurare i distributori già operanti in ambito portuale;

quali iniziative stia adottando, o abbia intenzione di adottare, per incentivare i sistemi alternativi, come le energie rinnovabili, nel campo della nautica alla luce degli esempi riportati, nonché nel rispetto del parere espresso dal Comitato economico e sociale europeo sul tema «Rendere più ecologici i trasporti marittimi e i trasporti su vie navigabili interne», affinché la navigazione interna possa beneficiare di sistemi a emissioni zero.

(4-05690)

### **Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-01513, della senatrice Albano ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02794 e 3-02795, della senatrice Blundo ed altri, rispettivamente sulla realizzazione, specie nei licei, di percorsi di alternanza scuola-lavoro e sull'operato del rettore e del direttore generale dell'università «Gabriele D'Annunzio» di Chieti-Pescara.